Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 26 febbraio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 36

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001.

Approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001.

Approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale.

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle Entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, e l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle Entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;

Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il Direttore dell'Agenzia rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonché l'articolo 73 del citato decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle agenzie;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Visto il decreto dirigenziale 23 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 207 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2000, di approvazione dello schema di certificazione unica, modello CUD 2001, con le relative istruzioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Caf-imprese e dai Caf-dipendenti, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lett. *c)*, in base al quale i sostituti di imposta che hanno prestato assistenza fiscale provvedono a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalità stabilite dal provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Visti il decreto del Ministro delle Finanze 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000, e il decreto dirigenziale 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e, in particolare, gli iscritti negli albi degli avvocati e nel registro dei revisori contabili, nonché, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e le amministrazioni di cui all'articolo 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Vista, in particolare, la normativa concernente le agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Considerate le attribuzioni conferite al Direttore dell'Agenzia delle Entrate dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;

Considerata la necessità di approvare il modello di dichiarazione di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, da utilizzare nell'anno 2001, dai sostituti d'imposta e da altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;

Considerata, inoltre, l'esigenza di disciplinare le modalità di adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, prevedendone la trasmissione differita entro il termine del 30 novembre 2001;

Considerata, altresì, l'opportunità di disciplinare la reperibilità dei predetti modelli e di autorizzare la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche;

Dispone:

1. *Approvazione del modello.*

1.1 E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello 770/2001, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, composto dal modello base e dai quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SY, che deve essere utilizzato nell'anno 2001 dai sostituti d'imposta e dagli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1 I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet del Ministero delle Finanze nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto dclle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento; a tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. E' consentita per la riproduzione dei modelli di cui al punto 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

3. *Trasmissione telematica delle dichiarazioni.*

3.1 I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e gli altri utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione redatta su modello conforme a quello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1

3.3. I soggetti che non presentano la dichiarazione unificata, anche in qualità di sostituto d'imposta, possono effettuare una autonoma trasmissione differita, entro il termine del 30 novembre 2001, del quadro SO, concernente la comunicazione prevista dal D.L.gs. 21 novembre 1997, n. 461.

3.4. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità di invio dei modelli 730 e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché di consegna delle buste contenenti il modello 730-1 relativo alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai contribuenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.

3.5. Le amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello di cui al punto 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice

larghezza: 75 decimi di pollice

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice

altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata **marca di riferimento**, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del dichiarante, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica;
- il numero progressivo di modello, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per il modello base e per il quadro SS).

Le zone riservate al "Cognome ovvero Denominazione", al "Nome", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in verde (Pantone 347 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in verde.

La zona riservata al "Cognome ovvero Denominazione" e al "Nome", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al “Mod. N.” devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell’intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La prima linea orizzontale posta nella prima pagina del modello base (identificata nella successiva tabella con il codice numerico 100), che delimita l’inizio della zona destinata all’informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l’inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 144, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l’inizio delle zone retinate delle seconde pagine del modello base e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore verde (Pantone 347 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l’inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l’indicazione dei dati.

E’ altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello base e dei quadri devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Modello base (prima pagina)	100	▮ ▯ ▮ ▯ ▮
Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SY (prima pagina)	144	▮ ▮ ▮ ▯ ▮
Modello base (seconda pagina) Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SK, SL, SO, SQ, SR, SS, ST, SU, SV (seconda pagina)	155	▮ ▮ ▮ ▮ ▮

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

S1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2001

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2001 i soggetti che nel 2000 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Sono, altresì, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2001 i soggetti che:

- hanno applicato nel 2000 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2000 l'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R n. 600 del 1973;
- hanno applicato nel 2000 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 nonché all'art. 7 dello stesso D.Lgs. limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1 lett. a) e d), del Tuir;
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1998.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2001 i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

ATTENZIONE Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, a carico degli amministratori di condominio con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati da ciascun condominio amministrato nell'anno 2000, sarà necessario compilare l'apposito quadro del Mod. UNICO 2001, in luogo del quadro SW previsto per gli anni precedenti.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2001 i curatori fallimentari, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto, nonché i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS e che erano obbligati alla presentazione del Mod. O1/M, ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la compilazione del Mod. 770/2001, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nel quadro SA.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2001, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nei quadri SA e SC. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2001 tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.
Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/2001 tutti coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati a soggetti obbligatoriamente iscritti all'INPDAI e che nella previgente normativa erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12. Fra i soggetti obbligati rientrano anche i curatori fallimentari e i soggetti che, pur non avendo applicato ritenute alla fonte erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12 (Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia ai sensi della L. n. 398 del 1987 – Organismi internazionali).
Sono, inoltre, tenute alla compilazione del Mod. 770/2001 tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP.
I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.
La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2000 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:
- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP:
- Cassa Unica del credito.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996), nonché quelle di cui alla circolare n. 10 del 18 febbraio 2000.
Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziali, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.

S2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2001 si compone di un modello base e di quadri staccati.

ATTENZIONE I modelli 770/2001 e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet del Ministero delle Finanze, *www.finanze.it.*

■ Modello base

Tale modello contiene:
- nel frontespizio, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- nella seconda facciata, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione; al dichiarante; al rappresentante o ad altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; alla sottoscrizione della di-

chiarazione; alle modalità di presentazione e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SA** relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Quadro SB** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle indennità equipollenti, alle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto, nonché alle prestazioni in forma di capitale corrisposte dalle forme pensionistiche complementari;
- **Quadro SC** relativo ai redditi di lavoro autonomo e a taluni redditi diversi;
- **Quadro SD** relativo all'assistenza fiscale prestata nel 2000;
- **Quadro SE** relativo alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, comprese quelle degli incaricati alle vendite a domicilio;
- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili pagati nell'anno 2000;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati da parte di persone fisiche o di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività d'impresa, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi da Irpeg;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1. del D.Lgs. n. 461 del 1997 dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 81, comma 1 lettere da c) a c-quinquies), del Tuir;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo alla comunicazione dei dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi;
- **Quadro ST** relativo alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e ad altri dati relativi al sostituto d'imposta;
- **Quadro SU** relativo alle trattenute operate ed ai versamenti eseguiti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 2000;
- **Quadro SV** contenente l'elenco dei soggetti estinti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/2001 in qualità di successore;
- **Quadro SY** concernente il prospetto relativo all'utilizzo dei crediti.

3. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

I sostituti possono scegliere di compilare la dichiarazione direttamente o di farla compilare, in tutto o in parte, da intermediari.

La dichiarazione può essere compilata in lire o in euro. Non è possibile indicare alcuni dati in lire ed altri in euro, fatta eccezione per gli importi versati e per i relativi interessi che devono essere esposti nella divisa indicata nei modelli di pagamento. Si precisa che, in caso di predisposizione della presente dichiarazione in euro, il dichiarante sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni da presentare successivamente.

3.1 Dichiarazione in lire e in euro

■ **Dichiarazione in lire**

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali del Mod. 770/2001 compresi gli importi del quadro SS, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1 155; 640; 700 e 2.497

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati contributivi dell'INPS, dell'INDPAI e dell'INPDAP vanno indicati, invece, mediante arrotondamento alle mille lire (fino a 499, alle mille lire inferiori e da 500, alle mille lire superiori) e successivo troncamento dei tre zeri finali.

■ **Dichiarazione in euro**

Il dichiarante che sceglie di compilare il Mod. 770/2001 in euro, deve barrare l'apposita casella del riquadro "Tipo di dichiarazione" posta nella seconda facciata del modello base. Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali del Mod. 770/2001, compresi gli importi del quadro SS, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

Gli importi dei dati contributivi dell'INPS, dell'INPDAI e dell'INPDAP vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro, vale a dire senza decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

3.2 Operazioni societarie straordinarie e successioni

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazione, le scissioni totali e i trasferimenti di aziende in Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche, o in caso di successione "mortis causa" colui che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti, relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato (indipendentemente, quindi, dall'eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli artt. 123, comma 7 e 123-bis, comma 11 del Tuir).

Il soggetto che presenta la dichiarazione in qualità di successore deve compilare l'elenco dei soggetti estinti nell'apposito quadro SV.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2000 o nel 2001 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2001 o della dichiarazione in forma unificata, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento. Si precisa che i quadri SS e SY devono riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

ATTENZIONE Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta" quello del soggetto estinto.

Le suesposte modalità di compilazione del Mod. 770 devono essere seguite anche se, trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati, per effetto degli eventi sopra indicati, nel corso del 2000 o dei primi mesi del 2001 purché antecedenti alle operazioni di conguaglio, si è verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro. In questo caso deve essere barrata nel quadro SA riferito al soggetto estinto, la casella del punto 44.
In caso di trasformazione (ad esempio, di società di capitali in società di persone o viceversa) la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tale operazione, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.
Qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato. In tal caso, nel modello base devono essere indicati, nel frontespizio e nel riquadro "Persone fisiche" rispettivamente, il codice fiscale, il cognome, il nome e i dati anagrafici del sostituto d'imposta deceduto; nei singoli quadri staccati l'erede deve indicare, nello spazio in alto a destra del quadro contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il codice fiscale del sostituto d'imposta deceduto senza compilare il rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta"
L'erede deve, inoltre, indicare i propri dati compilando il riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" e sottoscrivere la dichiarazione apponendo la firma nel riquadro "Firma della dichiarazione"

S4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 770/2001, unica per tutti i percettori, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Pertanto, da quest'anno non è più possibile presentare la dichiarazione Mod. 770 alle banche convenzionate o agli uffici postali, anche da parte dei soggetti momentaneamente all'estero che, quindi, non possono più utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

ATTENZIONE Dall'anno 2001, sono obbligati alla presentazione in via telematica, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, di tutte le dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP e sostituti) previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, le seguenti categorie di soggetti:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1. lettere a) e b), del Tuir.

■ **Dichiarazione unificata**

Coloro che presentano la dichiarazione Mod. 770/2001 in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, da quest'anno hanno la facoltà (e non più l'obbligo) di inserirla all'interno della dichiarazione unificata annuale.
La dichiarazione unificata annuale contenente il Mod. 770 deve essere, comunque, presentata solo in via telematica.
Si ricorda che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione unificata annuale.
Coloro che, invece, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta

in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti hanno l'obbligo di presentare in via telematica tale dichiarazione ma solo in forma autonoma.
I soggetti che scelgono di suddividere la dichiarazione in due parti ovvero di differire la trasmissione del quadro SO (cfr. paragrafo 4.1) non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

ATTENZIONE Per la determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si ha la facoltà di presentare la dichiarazione dei sostituti in forma unificata sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e nel rigo SO8 del quadro SO.

■ **Termini**

La dichiarazione Mod. 770/2001 deve essere presentata in via telematica, direttamente o tramite un incaricato abilitato, entro i seguenti termini:
- ***in forma autonoma***, entro il **30 giugno 2001** (differito al 2 luglio 2001 in quanto il 30 giugno 2001 coincide con un sabato);
- ***in forma unificata***, secondo i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

ATTENZIONE Il sostituto d'imposta che nell'anno 2001 ha prestato assistenza fiscale deve presentare le dichiarazioni Modd. 730/2001 i corrispondenti prospetti di liquidazione (Modd. 730-3) e le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1) nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4.1 Dichiarazione dei sostituti di imposta suddivisa in più parti

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti (salvo quanto precisato per il quadro SO), se tale modalità di compilazione risulta più agevole. Le due parti possono essere predisposte:
- dallo stesso sostituto d'imposta;
- da due intermediari;
- dal sostituto d'imposta e da un intermediario.

La prima parte, in seguito detta "parte principale", deve contenere necessariamente, se compilati:
- il modello base, con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se contenuti nella seconda parte);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

La parte principale può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.
La seconda parte della dichiarazione, anche se predisposta da un altro soggetto, deve contenere, invece, soltanto il modello base e i restanti quadri.
Si precisa che ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Nel riquadro "Firma della dichiarazione" del modello base di ciascuna parte compilata devono essere, tra l'altro, indicati:
- nella sezione I, i quadri complessivamente compilati;
- nella sezione II, i quadri contenuti nella parte che si intende trasmettere.

ATTENZIONE Il quadro SO, unitamente al solo modello base, potrà essere oggetto di autonomo successivo invio telematico da effettuarsi comunque entro il 30 novembre 2001 anche nel caso in cui la dichiarazione è stata già suddivisa in due parti. In tal caso:
- nel modello base della parte principale devono essere compilate la sezione I (barrando anche la casella relativa al quadro SO), la sezione II e la sezione III per comunicare la scelta operata per l'invio differito del quadro SO;
- nel modello base, che verrà trasmesso unitamente al quadro SO, dovranno essere compilate le sezioni I (barrando tutte le caselle relative ai quadri complessivamente compilati) e II (barrando la sola casella relativa al quadro SO).

4.2 Come si presenta la dichiarazione

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono direttamente la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso) occorre fare riferimento ai termini normativamente previsti per la trasmissione in via telematica.

In tal caso la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione Mod. 770/2001 devono avvalersi:

- del **servizio telematico *Entratel***, qualora la dichiarazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico *Internet***, qualora la dichiarazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti.

Per la determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del quadro SO.

La dichiarazione dei sostituti suddivisa in più parti, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 4.1 deve essere presentata avvalendosi esclusivamente del servizio telematico Entratel.

b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

■ Intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico *Entratel*, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il dichiarante consegna loro già compilate se intendono svolgere l'attività di sola trasmissione delle dichiarazioni.

I Caf per i lavoratori dipendenti (Caf – dipendenti), in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa, di cui agli artt. 49, comma 1, e 51 del Tuir.

I Caf per le imprese (Caf – imprese), prestano assistenza fiscale diretta alle imprese indicate nell'art. 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997 I Caf – dipendenti e i Caf – imprese possono, però, svolgere l'attività di ricezione delle dichiarazioni predisposte dal sostituto in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

(Vedere decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito internet del Ministero delle Finanze www.finanze.it, sezione "Servizi telematici" nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli intermediari possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute.

Nel caso in cui l'intermediario trasmetta direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento.

Nei casi di fallimento, il curatore presenta la dichiarazione in via telematica direttamente, qualora sia in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero, in alternativa, tramite un intermediario abilitato.

■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione all'intermediario, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.

Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- la data della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all'intermediario al quale si è rivolto, sia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

4.3 Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione trasmessa attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:
- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, ove delegati dalle Direzioni Regionali.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito *www.finanze.it*, sezione "Servizi telematici" oltre che presso gli uffici stessi.

b) Dichiarazione trasmessa via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number).

Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito internet *uniconline.finanze.it.* Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione 770 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società.

La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:
- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.
L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito *uniconline.finanze.it.*

4.4 Dichiarazione predisposta da soggetti di grandi dimensioni e gruppi

Nell'ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.
La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le

società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
*È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni diret*tamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della *dichiarazione", deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiara*zione, indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale è stata indicata la data di presentazione e sono state apposte le firme, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

S5. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

5.1 Sanzioni

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare delle ritenute eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1.000.000, pari a euro 516,46, a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, dei dati concernenti i versamenti dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, da indicare nel quadro SQ, si applica la sanzione amministrativa da lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a lire 40.000.000, pari a euro 20.658,28.
Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23.
Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), sono state interamente versate comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.
Si applica inoltre la sanzione di lire 100.000, pari a euro 51,65, per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da lire 1.000.000, pari a euro 516,46, a lire 8.000.000, pari a euro 4.131,66. La stessa sanzione si applica in caso di dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
Nei casi di mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero di mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente si applica la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire 1.000.000, pari a euro 516,46.
In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti si applica la sanzione da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

5.2 Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Omesso o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, delle ritenute alla fonte

Le violazioni che non sono state già regolarizzate entro 30 giorni dalle prescritte scadenze possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3,5% dal 1° gennaio 2001) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 5 per cento delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000 e pari al 6 per cento per le violazioni commesse dopo tale data.
L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute - che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 3,33 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000 e pari al 4% per le violazioni commesse successivamente a tale data.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (violazioni formali)

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al periodo d'imposta interessato.
L'applicazione della sanzione è esclusa ove si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- se si tratta di violazioni formali che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate);
- se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.

Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella

misura ridotta ad un quinto del minimo (lire 200.000, pari ad 1/5 di lire 1.000.000 ovvero euro 103,29, pari ad 1/5 di euro 516,46).

3. Presentazione di dichiarazione infedele

La sanzione minima prevista – pari al cento per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23 – è ridotta al 20 per cento, con un minimo di lire 100.000, pari a euro 51,64 a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se *le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati* sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, pari a lire 500.000, pari a euro 258,23, è ridotta a lire 100.000, pari a euro 51,64, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, *la sanzione* di lire 100.000, pari a euro 51,65, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta a lire 20.000, pari a euro 10,33, alle medesime condizioni descritte in precedenza.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, pari ad 1/8 di lire 500.000, pari a euro 258,23, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1

5. Mancata effettuazione e/o omesso versamento di ritenute o di imposte sostitutive sui redditi di capitale (art. 34, L. n. 388 del 2000)

Ferma restando la possibilità di regolarizzazione prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/1997 se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461/1997, non sono state operate ovvero *non sono stati effettuati i relativi versamenti nei termini previsti*, le violazioni possono essere regolarizzate provvedendo a versare spontaneamente, prima della presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e/o imposte, gli importi delle stesse, i relativi interessi legali maturati fino al giorno del pagamento e la sola sanzione del 3,75 per cento (pari a 1/8 del 30 per cento) commisurata agli stessi importi tardivamente versati.

S6. MODELLO BASE

Nel frontespizio del modello base viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che la L. n. 675 del 1996 ha riconosciuto al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

Prima di procedere alla compilazione dei singoli riquadri del modello base della dichiarazione, il dichiarante deve compilare gli spazi riservati all'indicazione del cognome e nome ovvero della denominazione o ragione sociale, nonché del codice fiscale.

Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" della seconda facciata del modello base va barrata la casella:

- "Euro" se la dichiarazione viene redatta in euro;
- "Correttiva nei termini" nell'ipotesi in cui il dichiarante intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. 770/2001 precedentemente presentato;
- "Integrativa" nell'ipotesi in cui, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il dichiarante intenda rettificare o integrare la stessa presentando nei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni, una nuova dichiarazione;

- "Eventi eccezionali", se il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, condomìni, amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ecc.).
Ogni volta che è richiesta l'indicazione del luogo di nascita, chi è nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
I dati relativi alla residenza anagrafica, al domicilio fiscale e alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede legale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si forniscono qui di seguito talune ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del modello base.

6.1 Dati identificativi

■ Denominazione

Nello spazio in alto a destra del frontespizio deve essere riportata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola in maniera esatta e completa (senza abbreviazioni). Le pubbliche Amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. I condomìni, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio"

■ Codice fiscale

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

6.2 Altri dati

■ Sede legale - Indirizzo - Domicilio fiscale

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.
Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomìni devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

■ Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ Codici statistici

Attività: il relativo codice deve essere rilevato dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 2000 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

■ Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:
1 – dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997·

2 – dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
3 – dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla seguente tabella:

CODICE	SETTORE DI ATTIVITÀ
1	*assistenza sociale e socio sanitaria*
2	assistenza sanitaria
3	beneficenza
4	istruzione
5	formazione
6	sport dilettantistico
7	tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	promozione della cultura e dell'arte
10	tutela dei diritti civili
11	ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400

■ Dato relativo alle Amministrazioni dello Stato

Le singole Amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

■ Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei seguenti codici:
1 – se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
2 – se curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 – se curatore fallimentare;
4 – se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 – se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 – se rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 – se erede del dichiarante;
8 – se liquidatore (liquidazione volontaria);
9 – se amministratore di condominio;
10 – se condomino;
11 – se per conto di una pubblica amministrazione;
12 – se commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.
Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

■ Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Nel caso dei condomìni, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza del condomino delegato allo scopo.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle. Per la compilazione delle sezioni II e III seguire le istruzioni fornite al paragrafo 4.1

■ **Presentazione della dichiarazione**
Il riquadro deve essere compilato dall'intermediario in caso di trasmissione di tutti o alcuni dei quadri compresi nel Mod. 770/2001 Per le relative istruzioni si rinvia al paragrafo S4 delle presenti istruzioni.

S7. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

■ **Generalità**
Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.

■ **Dati anagrafici**
I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente e/o assicurato vanno sempre indicati nel primo numero d'ordine riferito ad uno stesso percipiente.
Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

S8. QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **quadro SA** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 2000 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1 del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di lavoro dipendente).
Si ricorda che si considerano corrisposti nell'anno 2000 anche le somme e i valori riferiti al 2000, ma erogati entro il 12 gennaio 2001
Con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP, nonché quelli relativi al personale assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL.
Il presente quadro deve essere utilizzato, altresì, per indicare l'elenco di tutti i soggetti:
• ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1 del

Tuir, per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS e già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978, n. 467 (Mod. O1/M);
- obbligatoriamente iscritti all'INPDAI, ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i quali, nel previgente ordinamento, era obbligatoria la compilazione del modello DAP/12;
- ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione previdenziale e/o assistenziale INPDAP.

Relativamente all'INAIL, il presente quadro deve essere utilizzato per l'indicazione di tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. n. 63 del 1993.

8.1 Modalità di compilazione

Il quadro SA è diviso in cinque riquadri nei quali, per ciascun percipiente e/o assicurato, devono essere indicati:
- una serie di dati generali quali, ad esempio, i dati identificativi e la qualifica (riquadro "Dati identificativi");
- i dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti (riquadro "Dati fiscali");
- i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'INPS e/o all'INPDAI (riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI");
- i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'INPDAP (riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPDAP"). Il riquadro è suddiviso in tre sottosezioni per l'indicazione dei dati riferiti a più periodi di servizio (prima sottosezione dal punto 158 al punto183; seconda sottosezione dal punto 184 al punto 209; terza sottosezione dal punto 210 al punto 235).
- i dati assicurativi relativi all'INAIL (riquadro "Dati assicurativi INAIL").

Si precisa che nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i punti del riquadro "Dati Fiscali" relativi ai redditi erogati da altri soggetti (punti da 45 a 74) non risultino sufficienti, devono essere compilati distinti quadri, riportando, nel primo, tutti i dati identificativi e contabili e, nei successivi, esclusivamente i dati identificativi e quelli relativi agli ulteriori redditi erogati da altri soggetti.

Per la compilazione del riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI" si precisa che:
- nel caso in cui nel corso dell'anno sia intervenuta una variazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11), ad esempio, da operaio a impiegato, o da tempo pieno a tempo parziale o da tempo determinato a tempo indeterminato, devono essere compilati, ulteriori quadri, nei quali, fermo restando la necessità di indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali, vanno comunque riportati i dati identificativi del soggetto, senza ripetere i dati fiscali;
- qualora nel corso dell'anno uno stesso soggetto sia iscritto a più Enti, devono essere utilizzati più quadri in ciascuno dei quali deve essere riportato, nel riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali, il codice ente cui compete la contribuzione senza ripetere i dati fiscali, mentre è necessario ripetere i dati identificativi del percipiente.

Per quanto riguarda la compilazione del riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPDAP" si precisa che se non risultano sufficienti le tre sottosezioni, devono essere utilizzati ulteriori quadri.

Relativamente alla compilazione del riquadro "Dati assicurativi INAIL" si precisa che nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11) o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), vanno compilati distinti quadri riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo assicurato.

Nelle ipotesi di eventi che determinano l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo è tenuto a compilare distinti quadri SA. In particolare, nei quadri SA relativi al soggetto estinto devono essere riportati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento. Per ulteriori chiarimenti in merito, vedere il paragrafo 3.2 "Operazioni societarie straordinarie e successioni"

Si precisa che le istruzioni al quadro in esame fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica, ed in particolare ai punti del:
- CUD 2001 in possesso della generalità dei contribuenti;

- CUD 2000, rilasciato per i redditi percepiti nel 2000, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2001

8.2 Dati identificativi

Nel **punto 8** va indicata la cittadinanza del percipiente e/o assicurato, riportando il codice relativo al paese estero rilevabile nella **tabella SG** *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni

Nei **punti** da **9** a **13** vanno indicati i dati relativi al percipiente e/o assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della **tabella SD** *Qualifica*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. In particolare, va indicato:
- nel **punto 9**, la qualifica assicurativa;
- nei **punti 10** e **11**, le condizioni contrattuali;
- nel **punto 12**, la categoria particolare;
- nel **punto 13**, l'ulteriore categoria rilevante ai soli fini INAIL.

Si precisa che tale ultimo punto deve essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata nella quinta sezione della predetta tabella SD.

Nei **punti** da **14** a **17** vanno indicati i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 2000 o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto.

Per l'individuazione dei codici necessari per la compilazione del punto 17 è possibile consultare il sito internet *www.finanze.it*, sezione "Territorio"

8.3 Dati fiscali

Il **punto 18** va compilato con riferimento ai dipendenti assunti nel corso del 2000. Questo punto va compilato, altresì, dai sostituti d'imposta destinatari delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della L. 27 febbraio 1998, n. 30, concernente l'attribuzione di un credito d'imposta pari alle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato successivamente alla data di iscrizione della nave al Registro internazionale.

Nel **punto 19** va indicata la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il personale di bordo imbarcato, si precisa che, in presenza di più rapporti di imbarco nel corso dell'anno, nella casella relativa all'inizio del rapporto va indicata la data del primo giorno di imbarco utile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta e, in quella relativa alla fine del rapporto, quella dell'ultimo giorno utile agli stessi fini. In questo caso, nel **punto 21** va indicato il numero complessivo dei giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 20** deve essere barrata la casella qualora l'assunzione dia diritto al credito d'imposta di cui all'art 7 comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nel **punto 22** va indicato il numero dei giorni presi a base per l'attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (punto 7 del CUD 2001 o punto 6 del CUD 2000).

Nel **punto 23** vanno indicati i redditi di lavoro dipendente nonché quelli assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (punto 1 del CUD 2001 o del CUD 2000).

Nel **punto 24** vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2001 o del CUD 2000).

Nel **punto 25** vanno indicati i compensi per lavori socialmente utili corrisposti ai soggetti che hanno l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a diciotto milioni, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Si precisa che l'importo da indicare in tale punto è comprensivo dell'ammontare di quelli corrisposti allo stesso titolo non soggetti a ritenuta (specifica indicazione nelle Annotazioni del CUD 2001).

Nel **punto 26** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite (punto 9 del CUD 2001 o punto 8 del CUD 2000). Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda, l'importo teoricamente spettante delle detrazioni va indicato nei punti da 27 a 31, mentre nel punto 26 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito fino a capienza dell'imposta lorda.

Nei **punti** da **27** a **29** vanno indicate le detrazioni per carichi familiari e quelle per lavoro dipendente (punti da 3 a 5 del CUD 2001 o del CUD 2000).

Nel **punto 30** va indicata l'ulteriore detrazione spettante a coloro che possiedono esclusivamente trattamenti pensionistici ed, eventualmente, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (punto 6 del CUD 2001).

Nel **punto 31** va indicato l'importo della detrazione per oneri (punto 8 del CUD 2001 o punto 7 del CUD 2000).

Nel **punto 32** vanno indicate le ritenute relative ai redditi esposti nei punti 23 e 24 e che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio (punto 10 del CUD 2001 o punto 9 del CUD 2000). Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel successivo punto 33. Si ricorda che, ovviamente, l'importo delle addizionali all'Irpef non va indicato unitamente alle ritenute, bensì nei successivi punti 34 e 36.

Nel **punto 33** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (punto 10 bis del CUD 2001 o punto 9 bis del CUD 2000), già compreso nell'importo indicato nel punto 32.

Nel **punto 34** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef determinato dal sostituto all'atto delle operazioni di conguaglio (punto 11 del CUD 2001 o punto 16 del CUD 2000). Si precisa che tale importo, coincide con quello effettivamente trattenuto al dipendente in caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro o in altre ipotesi particolari (ad esempio, lavori socialmente utili agevolati). Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo punto 35.

Nel **punto 35** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (punto 11 bis del CUD 2001 o punto 17 del CUD 2000), già compreso nell'importo indicato nel punto 34.

Nel **punto 36** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef determinata dal sostituto all'atto delle operazioni di conguaglio (punto 12 del CUD 2001 o punto 18 del CUD 2000). Si precisa che tale importo coincide con quello effettivamente trattenuto al dipendente in caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo punto 37

Nel **punto 37**, va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 36 (punto 12 bis del CUD 2001).

Nel **punto 38** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito al percipiente (punto 22 del CUD 2001 o punto 19 del CUD 2000).

Nel **punto 39** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d'imposta 2001 a seguito di istanza del dipendente (punto 23 del CUD 2001 o punto 20 del CUD 2000).

Nel **punto 40** va indicato l'importo dell'Irpef che il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare le operazioni di conguaglio di fine anno (punto 60 del CUD 2001 o punto 73 del CUD 2000).

Nel **punto 41**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'Irpef che il percipiente si è impegnato a versare autonomamente (punto 61 del CUD 2001 o punto 74 del CUD 2000).

Nei **punti 42** e **43** va indicato, rispettivamente, l'importo complessivo degli oneri per i quali è stata riconosciuta la detrazione d'imposta (somma dei punti da 26 a 43 del CUD 2001 o dei punti da 26 a 41 del CUD 2000) e l'importo complessivo degli oneri che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile (somma dei punti da 44 a 50 del CUD 2001 o dei punti da 42 a 47 del CUD 2000).

La casella del **punto 44** deve essere barrata esclusivamente nel quadro SA riferito al soggetto estinto in caso di passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro. In tal caso non devono essere compilati i punti da 45 a 54 del quadro SA riferito al soggetto che prosegue l'attività.
Qualora nei punti 23 e 24 siano compresi redditi corrisposti da altri soggetti, nei punti da 45 a 54 vanno indicati i dati relativi a tali redditi. Così, ad esempio, i punti andranno compilati in presenza di compensi corrisposti da terzi, di indennità erogate dall'INAIL o dall'INPS, di redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta o di cui il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio. I punti in esame devono essere compilati anche in caso di cessione del ramo di azienda, di scissione parziale e, comunque, in tutte le ipotesi in cui si è verificato un passaggio di dipendenti a causa di un'operazione che non ha comportato né l'estinzione del precedente sostituto d'imposta né l'interruzione del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo non devono compilare la sezione "redditi erogati da altri soggetti" relativamente a compensi accessori.

Nel **punto 45** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nei **punti 46** e **47** va indicato, rispettivamente, la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti e se il reddito è stato compreso nel punto 23 o nel punto 24 del presente quadro. A tal fine devono essere utilizzati i codici elencati nella **tabella SE** *Causa conguaglio e tipo di reddito,* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nei **punti 48** e **49** vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 50.

Nel **punto 50** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. già indicate nel precedente punto 49

Nel **punto 51** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel successivo punto 52.

Nel **punto 52** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel precedente punto 51

Nel **punto 53** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel successivo punto 54.

Nel **punto 54** va indicata l'addizionale comunale all'Irpef trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel precedente punto 53.

I **punti** da **55** a **64** e da **65** a **74** devono essere compilati seguendo le indicazioni fornite per la compilazione dei precedenti punti da 45 a 54, qualora debbano essere esposti i dati relativi ad ulteriori redditi erogati da altri soggetti.

Nei **punti** da **75** a **82** devono essere indicati i dati degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **punto 80** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei codici indicati nella **tabella SF** *Titolo emolumenti arretrati,* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 81** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 67 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 82**.

8.4 Eredi

Nel caso di corresponsione, ai sensi dell'art. 7 comma 3, del Tuir, di somme o valori agli eredi o agli aventi diritto del dipendente, vanno compilati distinti quadri per ciascun erede o avente diritto, nei quali riportare dati anagrafici e quelli contabili dell'erede stesso, indicando nel punto 12 il codice Z, come risultante dalla **tabella SD** *Qualifica*, posta in Appendice alle presenti istruzioni e, nel punto 45, il codice fiscale del dipendente deceduto.

8.5 Dati previdenziali ed assistenziali INPS

■ **Sezione 1**

Nel **punto 84** "Ente" indicare il codice "01"

Nel **punto 85** "Matricola azienda" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti quadri SA.

Nel **punto 86** "Prov. Lav." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Il punto va sempre compilato.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE"

Nei **punti 87**, **88**, **89** e **90** "Assicurazioni coperte" devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS, FG, ALTRE).

La casella "TBC" è stata soppressa.

La casella "IVS" non deve essere barrata, nel riquadro INPS, per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (es: INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).
Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS, sia al F.P.L.D. che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio, Fondo Elettrici, Telefonici, Volo, Ferrovie dello Stato, ecc).
Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi (IVS, DS e FG).
Per i lavoratori con la qualifica di apprendista deve essere barrata la sola casella IVS, sia che risultino dipendenti di aziende artigiane che di aziende non artigiane.
Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.
La casella "FG" deve essere barrata quando per il soggetto è dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto"
Nei **punti 91** "Competenze correnti" e **92** "Altre competenze" devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria.
In particolare deve essere indicato:

- nel punto 91 l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 91 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
- nel punto 92 l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13° o 14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (art. 2 del decreto-legge 5 marzo 1999, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 92, consultare il paragrafo "particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni"

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze" sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.
Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze"
Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi (punti da 1 a 17), i punti 84, 85, 86, 87 88, 89, 90 e 92.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari:
a) operai dell'edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 91 Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 93;

- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 91 Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 93;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 92. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e, pertanto, non sono da indicare nel punto 93.

Nel punto 91 va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoranti a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 93;
- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 92;
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 91

Nel **punto 93** "Settimane retrib." va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 91

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel **punto 94** "Giorni retrib." va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 91

Nel **punto 95** "Mesi retribuiti nell'anno Tutti" deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 91 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel **punto 96** "Mesi retribuiti nell'anno Tutti con esclusione di" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 91

Nel **punto 97** "Codice contratto" deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato (vedi tabelle allegate alle circolari n. 100 del 3 maggio 1999 e n. 94 del 16 maggio 2000). Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 98. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo devono indicare il codice contratto 267 (vedi circolare n. 94 del 16 maggio 2000).

Nel **punto 98** "Tipo contratto" qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto venga indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
R	Per contratto stipulato a livello regionale
P	Per contratto stipulato a livello provinciale
A	Per contratto stipulato a livello aziendale
N	Nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti
G	Contratto di riallineamento o di gradualità

Nel **punto 99** "Livello inquadramento" va indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.
Nel **punto 100** "Data cessazione" vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.
Nel **punto 101** "Tipo rapporto" va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
15	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ Inps n. 41 del 1994)
19	Lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)
20	Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (soppressione Fondo Elettrici e Telefonici circ INPS n. 149 del 2000)
27	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
28	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
29	Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
38	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ Inps n. 41 del 1994)
39	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ Inps n. 41 del 1994)
40	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996)
46	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)
47	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. Inps n. 174 del 1997)
50	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
52	Lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 863 del 1984
53	Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 863 del 1984, e articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
54	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)

56	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)
57	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)
58	Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
59	Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ Inps n. 25 del 1991)
75	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
76	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
77	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991)
78	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992)
82	Lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 legge n. 53 del 2000), per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circ. 117 del 2000)
83	Prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (articolo 1, comma 1, legge 196 del 1997 circolare n. 153 del 1998)
84	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ Inps n. 215 del 1991)
85	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
86	Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992)
89	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995)
91	Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'Inps ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 509 del 1994
92	Dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997 per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2 del 1997)
95	Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità denunciati per la prima volta all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circ. INPS n. 59 e n.115 del 2000)
96	Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità già denunciati all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circ. INPS n. 59 e n.115 del 2000)
97	Prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 1, della legge 196 del 1997 circ. n. 153 del 15 luglio 1998)

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati, distinti quadri SA.

Nel **punto 102** "Trasf. rapporto" deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61). Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due quadri SA, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la medesima casella.

Nel **punto 103** "Settimane utili" deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

Il numero settimane utili non va indicato quando non è dovuta all'INPS la contribuzione IVS (punto 87).

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno comprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 103.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel **punto 104** "Accantonamento T.F.R. spettante" deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più quadri SA dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo quadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei **punti** da **105** a **107** "Coordinate assegni familiari" devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel punto 105 deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel punto 106 deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel punto 107 deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 2000, sono allegate alla circolare numero 113 del 14 giugno 2000).

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione.

Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, nei punti da 105 a 107 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più quadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nell'ultimo quadro.

■ Sezione 2 - Retribuzioni particolari

Nei **punti** da **108** a **143** "Retribuzioni particolari" devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

Il rigo "retribuzioni particolari" è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti i righi di un quadro SA per esporre tutti i dati di un dipendente, occorre compilare un altro quadro, riportando i dati identificativi del lavoratore dipendente (punti da 1 a 17) e i punti 84 e 85.

Nel **punto 108** "Tipo" devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici alfabetici o numerici:

CODICE	DESCRIZIONE
C	Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo)
D	Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente
F	Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, e Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas
G	Retribuzione da riallineamento
M	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
MS	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore
N	Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas
P	Indennità sostitutiva del preavviso
R	Riscatto periodo di prova utile al periodo di trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del Gas
PM	Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara)
AE	Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive
AS	Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali
BR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
CF	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 157)
CR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 158)
CS	Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni
FS	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento
FT	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10
FV	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12
F1	Fondo Ferrovieri "tredicesima mensilità"
F2	Fondo Ferrovieri "competenze accessorie"
F3	Fondo Ferrovieri "indennità integrativa speciale"
X1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995

X2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X4	Lavoratore autoferrotranviere iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z4	Lavoratore autoferrotranviere iscritto dopo del 31 dicembre 1995
05	Personale dipendente Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991
37	Lavoratore richiamato alle armi
98	Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335

Nei **punti 109** e **110** "Data inizio" e "Data fine" devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.
Nel **punto 111** "Retribuzione" deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.
Nel **punto 112** "sett. retrib." deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.
Nei **punti** da **113** a **116** devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo, oppure a particolari tipi di contribuzione.
Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari" vedere le successive istruzioni relative ai fondi speciali integrativi e sostitutivi e a particolari categorie di contribuenti o di retribuzioni.

■ Sezione 3 - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I **punti** da **144** a **157** devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l'accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia *ex lege* n. 88 del 1987 maternità e integrazione salariale.
Relativamente alla maternità sono riconoscibili figurativamente i seguenti periodi da indicare nei **punti 149** e **150** "Maternità L. 1204/71".
- i periodi di astensione obbligatoria;
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino);
- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7 comma 2, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, legge n. 104 del 1992 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap);
- i permessi mensili articolo 33, commi 3 e 6, legge n. 104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all'accredito figurativo di cui alla circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995).

I dati, che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:
- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene percepite nell'anno solare in cui si collocano.

Per le settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali, il valore retributivo è invece, calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, decreto legge 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

Ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono inoltre riconoscibili figurativamente, sulla base di un valore retributivo convenzionale, i seguenti periodi da indicare nei punti 151 e 152 "Maternità L. 53/2000":

- i permessi per allattamento articolo 10 legge n. 1204 del 1971
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7 comma 1 della legge n. 1204 del 1971 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno);
- i permessi giornalieri articolo 33, commi 2 e 6, legge n. 104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all'accredito figurativo di cui alla circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995);
- i permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7 comma 4, della legge n. 1204 del 1971 (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore).

I dati, che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 15, comma 2. lettera b), della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla base del 200 per cento dell'ammontare annuo dell'assegno sociale e proporzionato ai periodi di riferimento;
- la facoltà degli interessati di integrare, con versamenti volontari o con riscatto, il valore figurativo accreditato, fino alla concorrenza dell'importo che sarebbe riconoscibile in applicazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

I punti da 144 a 157 non vanno, pertanto, compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Per la compilazione dei predetti punti, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS), devono essere osservate le disposizioni seguenti.

Nel **punto 144** "Totale annuo settimane a retribuzione ridotta" deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:

- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
- malattia specifica legge n. 88 del 1987·
- maternità;
- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- donazione di sangue legge n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accreditamento di contribuzione figurativa quali, ad esempio, congedo matrimoniale, sciopero, ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà, stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984.

Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 93.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 144, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 93.

Nel **punto 145** "Retribuzioni ridotte" deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 144).

Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 144, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla legge n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'INPS.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 91

Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giorna-

liera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nel **punto 146** "Differenza retribuzioni da accreditare per CIG" indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.

Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.

Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984, nel punto 146 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'articolo 1 comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).

Nell'importo da indicare nel punto 146 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.

Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra.

Nei **punti 147**, **149**, **151**, **153** e **155** (Sett. 1) devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia di cui alla legge n. 88 del 1987 e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 93 e le giornate relative alle "Sett. 1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 94

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 96.

Nel suddetto numero di settimane (Sett. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei **punti 148**, **150**, **152**, **154** e **156** (Sett. 2) devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 144 e 145 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, il punto 148 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Il **punto 157** "Donat. sangue L. 107/90" deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 144 e 145.

Criteri particolari per la compilazione dei punti da 144 a 157:

- licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;

settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;

settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;

eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 144 a 157 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI O DI DATORI DI LAVORO

Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e gestioni contabili separate

Iscritti al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal primo gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti" con evidenza contabile separata, i soggetti già iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" nonché il personale assunto dal 1° gennaio 1996 rientrante nella previsione di cui all'articolo 4 della legge n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, circolare numero 178 del 12 settembre 1996, circolare n. 248 del 12 dicembre 1996 e circolare numero 69 del 21 marzo 1997).

Per la compilazione della dichiarazione, per i punti da 84 a 107 e da 144 a 157 valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X4");
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12 con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 112, 113, 114 e 115 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferiti ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri quadri, indicando:

- nel punto 108 "Tipo" il codice "X4";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995
devono essere compilati soltanto i punti "Tipo" "Retribuzione"
- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z4").
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 91 e 92). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferiti ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

In base al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr. circolare INPS n. 41 del 22 febbraio 1997) per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 84 a 107 e da 144 a 157 valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:
- nei punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte"deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995
- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X1");
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 91 e 92, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 112, 113 e 114 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 115 "GG. non retrib."va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969. come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997 riferiti ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:
- nel punto 108 "Tipo" il codice "X1"
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 562 del 1996;

b) Lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995
devono essere compilati solo i punti "Tipo" e "Retribuzione":
- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z1");
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 91 e 92). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferiti ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

In base al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr circolare INPS n. 94 del 17 aprile 1997) per la compilazione della dichiarazione, per i punti da 84 a 107 e da 144 a 157 valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:
- nei punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995
- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X2");
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 91 e 92, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 112, 113 e 114 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 115 "GG. non retrib." va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997 riferiti ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri quadri
- nel punto 108 "Tipo" il codice "X2"
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo 658 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995
devono essere compilati soltanto i punti "Tipo" e "Retribuzione":
- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z2");
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 91

e 92). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferiti ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

In base al decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164 – in vigore dal 1° luglio 1997 – emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per la compilazione della dichiarazione, per i punti da 84 a 107 e da 144 a 157 valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X3");
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 91 e 92, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 112, 113, 114 e 115 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente presso il Fondo.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997 riferiti ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri quadri, indicando:

- nel punto 108 "Tipo" il codice "X3";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 1997.

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati soltanto i punti "Tipo" e "Retribuzione":

- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z3");
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 91 e 92). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferiti ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

Lavoratori già iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)

Restano valide le istruzioni già impartite per la compilazione del soppresso modello O1/M.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi

Il datore di lavoro deve compilare il quadro osservando le istruzioni di carattere generale.
Ai fini dell'individuazione dei lavoratori iscritti nella gestione speciale, dovrà essere indicato, nel punto 108 "TIPO" di un rigo della sezione "retribuzioni particolari" il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nello stesso rigo.
Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzati altri righi (circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991 e circolare n. 102 del 6 aprile 1992).

Iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a decorrere dal primo aprile 2000 il "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato" è stato soppresso ed è stato istituito presso l'INPS il "Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato" al quale devono essere iscritti i soggetti:
- il personale già iscritto al soppresso "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato" alla data del 31 marzo 2000;
- il personale assunto a far data dal 1° aprile 2000 iscrivibile al Fondo Speciale secondo la previgente normativa;
- l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. già iscritto al fondo e trasferito presso altri Enti o Società, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

Si precisa che, nella dichiarazione relativa all'anno 2000, tutti i riferimenti temporali devono essere posti in relazione al periodo dal 1 aprile 2000 al 31 dicembre 2000.
Per la compilazione delle suddette dichiarazioni, per i punti da 84 a 107 e da 144 a 157 valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:
- nei punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione.

Riguardo alla compilazione della sezione "Retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:
a) lavoratore non avente diritto ad alcun aumento di valutazione del periodo di servizio
- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "FS"
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo per il quale non competono aumenti di valutazione;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 109 e 110;
- nei punti 112 "Sett. retrib." e 115 "GG. non retrib." non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 113 "GG. retrib."devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel punto 114 "GG. utili" devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 117 "Tipo" deve essere indicato il codice "F1"
- nel punto 120 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei punti 118, 119, 121 122, 123, 124 e 125 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 126 "Tipo" deve essere indicato il codice "F2"
- nel punto 129 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 135 "Tipo" deve essere indicato il codice "F3"
- nel punto 138 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei punti 136, 137 139, 140, 141, 142 e 143 non deve essere indicato alcun dato.

b) lavoratore avente diritto all' aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/10

- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "FT";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/10;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 109 e 110;
- nei punti 112 "Sett. retrib." e 115 "GG. non retrib." non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 113 "GG. retrib." devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel punto 114 "GG. utili" devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 117 "Tipo" deve essere indicato il codice "F1";
- nel punto 120 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei punti 118, 119, 121, 122, 123, 124 e 125 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 126 "Tipo" deve essere indicato il codice "F2";
- nel punto 129 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 127, 128, 130, 131 132, 133 e 134 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 135 "Tipo" deve essere indicato il codice "F3";
- nel punto 138 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei punti 136, 137 139, 140, 141 142 e 143 non deve essere indicato alcun dato;

c) lavoratore avente diritto all' aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/12

- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "FV";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/12;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 109 e 110;
- nei punti 112 "Sett. retrib." e 115 "GG. non retrib." non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 113 "GG. retrib." devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel punto 114 "GG. utili" devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 117 "Tipo" deve essere indicato il codice "F1"
- nel punto 120 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei punti 118, 119, 121 122, 123, 124 e 125 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 126 "Tipo" deve essere indicato il codice "F2"
- nel punto 129 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 135 "Tipo" deve essere indicato il codice "F3"

- nel punto 138 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei punti 136, 137 139, 140, 141. 142 e 143 non deve essere indicato alcun dato.

Si precisa che i codici FS, FT ed FV devono essere indicati esclusivamente al punto 108 "Tipo" di ogni singola sezione 2; i codici F1 F2 ed F3 devono essere indicati nella stessa sezione, di seguito ai codici FS o FT o FV.

Nel caso in cui si renda necessaria la compilazione di ulteriori righi (ad esempio per indicare variazioni di valutazione dei periodi di lavoro o eventuale indennità sostitutiva del preavviso) dovranno essere compilati distinti quadri;

d) indennità sostitutiva del preavviso

1 Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso" avente "carattere risarcitorio" l'importo corrisposto deve essere sommato alle "retribuzioni" indicate al punto 129 della sezione 2 relativa all'ultimo periodo di servizio prestato dal lavoratore.

2. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso" avente "carattere retributivo" deve essere compilato un secondo quadro con le seguenti modalità:

- nel punto 108 "Tipo" deve essere indicato il codice "P"
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo delle "competenze fisse e continuative" corrisposte di cui alla legge n. 177 del 1976 relative al periodo cui si riferisce l'indennità sostitutiva del preavviso;
- nel punto 112 "Sett. retrib." devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel punto 113 "GG. retrib." devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno);
- nel punto 114 "GG. utili" devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel punto 115 "GG. non retrib." non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" deve essere indicato l'importo delle competenze fisse e continuative indicate al punto 111 maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel punto 117 "Tipo" deve essere indicato il codice "F2"
- nel punto 120 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei punti 118, 119, 121 122, 123, 124 e 125 non deve essere indicato alcun dato;
- nel punto 126 "Tipo" deve essere indicato il codice "F3"
- nel punto 129 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei punti 127 128, 130, 131 132, 133 e 134 non deve essere indicato alcun dato.

Fondi integrativi gestiti dall'INPS

Fondo esattoriali

Restano valide le istruzioni già impartite per la compilazione del soppresso modello O1/M.

Si evidenzia che, poiché i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971. n. 1204, sono utili ai sensi dello stesso articolo 10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione IVS.

Pertanto, per i periodi interessati dall'articolo 19 della legge 377 del 1958, il datore di lavoro dovrà compilare un apposito quadro (circolare n. 47 del 26 febbraio 1998).

Fondo gas

Restano valide le istruzioni già impartite per la compilazione del soppresso modello O1/M.

Consorzio del porto di Genova ed ente autonomo porto di Trieste

Restano valide le istruzioni già impartite per la compilazione del soppresso modello O1/M.

Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979)

A decorrere dal 1 ottobre 1999 la gestione ad esaurimento degli enti disciolti è soppressa (articolo 64 della legge n. 144 del 1999).
Di conseguenza sono stati soppressi i codici relativi alla retribuzione già soggetta ai rispettivi Fondi integrativi.
Il comma 5 dell'articolo 64 della legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.
Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né alimenta la posizione assicurativa individuale.

Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni

Indennità sostitutiva del preavviso

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:
- nel punto 108 "Tipo" va indicato il codice "P";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 92);
- nel punto 112 "Sett. retrib." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 92 "Altre competenze" (circolare n. 211 del 19 agosto 1992).
Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari" mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 92.

Lavoranti a domicilio

La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della dichiarazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari" indicando:
- nel punto 108 "Tipo" il codice "D";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo coperto dalla commessa;
- nel punto 111 "Retribuzione" va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
- nel punto 112 "Sett. retrib." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 91 92, 93 e 94.
I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della dichiarazione, vanno inseriti nella sezione 1

Impiegati e operai richiamati alle armi

Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.
Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:
- nel punto 108 "Tipo" il codice "37"
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della dichiarazione;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;

- nel punto 112 "Sett. retrib." va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere

Qualora si tratti di lavoratori che nell'anno di riferimento abbiano prestato la propria opera esclusivamente in superficie, trovano applicazione le istruzioni previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i punti 84, 85, 86, 95, o 96 e i punti da 97 a 107
Deve inoltre compilare uno o più righi delle "retribuzioni particolari" indicando:
- nel punto 108 "Tipo" il codice "M";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di lavoro in sotterraneo;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
- nel punto 112 "Sett. retrib." il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilato un rigo di "retribuzioni particolari"
Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i punti da 87 a 90 e i punti 91 92 e 93, tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il punto 95 o 96 va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.
I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando:
- nel punto 108 "Tipo" il codice "MS";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di cassa integrazione a zero ore;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
- nel punto 112 "Sett. Retrib." il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413 del 1984

Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i punti 84, 85, 86, 95, o 96 e se ne ricorrono le condizioni, anche i punti da 97 a 107
Deve inoltre compilare uno o più righi delle retribuzioni particolari, indicando:
- nel punto 108 "Tipo" il codice "PM";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413 del 1984;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;
- nel punto 112 "Sett. retrib." il numero delle settimane relativo al periodo indicato
- nel punto 116 "Retribuzione pensionabile" l'importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilato un rigo di "Retribuzioni particolari"
Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti quadri.
Per i periodi di "comandata" devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge n. 413 del 1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la dichiarazione soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la dichiarazione attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n. 136 del 6 maggio 1994):
- compilare i punti 84,85 e 86;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:
  - nel punto 108 "Tipo" il codice "PM";
  - nel punto 111 "Retribuzione" l'importo corrisposto.

Lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995, non è più dovuto il contributo al F.P.L.D. (circolare n. 177 del 7 settembre 1996)

a) Lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati devono compilare il quadro secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nei punti 91 "Competenze correnti" e 92 "Altre competenze" vanno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;
- nei punti 93 "Sett. retrib." e 94 "GG. retrib." vanno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia dovuta la contribuzione pensionistica per superamento del massimale;
- nelle "retribuzioni particolari":
  - nel punto 108 "Tipo" va riportato il codice "98";
  - nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
  - nel punto 111 "Retribuzione" va riportato l'importo eccedente il massimale assoggettato alle contribuzioni "minori";
  - nel punto 112 "Sett. retrib." lo stesso valore indicato nel punto 93.

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.

Il quadro va compilato secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS

I datori di lavoro devono compilare il quadro secondo le consuete modalità, tenendo presente che nelle "Retribuzioni particolari":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;
- in un ulteriore rigo deve essere indicato:
  - nel punto 108 "Tipo" il codice "98"
  - nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
  - nel punto 111 "Retribuzione" l'importo eccedente il massimale assoggettato alle contribuzioni "minori";
  - nel punto 112 "Sett. retrib." lo stesso valore indicato nel punto 93.

Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (amministratori locali aspettative per cariche elettive)

Il quadro va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare numero 119 del 22 giugno 2000).

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue:

- punti 9, 10 e 11 "Qualifica" indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
- compilare i punti 84 "Ente" 85 "Matricola azienda" 86 "Prov. lav.";
- punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte" barrare la sola casella IVS.

Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel punto 108 "Tipo" il codice "BR";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel punto 112 "Sett. retrib." il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 157, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito delle aziende del CREDITO COOPERATIVO (circolare n. 194 del 22 novembre 2000)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue:

- punti 9, 10 e 11 "Qualifica" indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;

- punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte" barrare la sola casella IVS.

Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel punto 108 "Tipo" il codice "CF"
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel punto 112 "Sett. retrib." il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito delle aziende del CREDITO (circolare n. 193 del 22 novembre 2000)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue:

- punti 9, 10 e 11 "Qualifica" indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
- punti da 87 a 90 "Assicurazioni coperte" barrare la sola casella IVS;

Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel punto 108 "Tipo" il codice "CR";
- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel punto 111 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel punto 112 "Sett. retrib." il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (circolare n. 160 del 12 giugno 1992)

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria IVS e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti deve essere presentata la dichiarazione, da compilarsi con le seguenti modalità:

- punti 9, 10 e 11 "Qualifica" indicare la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa.

Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando solamente:

nel punto 108 "Tipo" il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;

- nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di aspettativa.

Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di più periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300 del 1970, questi dovranno essere indicati in righi separati.

Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti quadri.

La contribuzione previdenziale versata ai sensi dell'art. 38, commi 1 2 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive) da parte delle amministrazioni dell'organo elettivo o di appartenenza, non va dichiarata nel quadro SA del Mod. 770 (circolare n. 81 del 20 aprile 2000).

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Articolo 3 decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (circ. n. 14 del 23 gennaio 1997, circ. n. 197 del 2 settembre 1998 e circ. n. 60 del 15 marzo 1999)

La dichiarazione va compilata come segue:

- punti da 84 a 86 ed eventualmente il punto 100;
- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della dichiarazione vanno inseriti nella sezione 1 compilando anche il punto 91

- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della dichiarazione, vanno indicati solo nella sezione 2 "Retribuzioni particolari" compilando i righi come segue:
  - *nel punto* 108 *"Tipo" indicare il codice "CS"*·
  - nei punti 109 e 110 "Data inizio" e "data fine" indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo è superiore all'anno compilare un rigo per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);
  - nel punto 111 "Retribuzione" indicare l'imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 93, 94 e nei punti 112 e 113 delle *retribuzioni particolari*.

8.6 Dati previdenziali ed assistenziali INPDAI

Premessa

Qualora in corso d'anno si verifichino eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il quadro SA intestato al percipiente deve comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.

Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali e assistenziali debbono essere indicati mediante distinti quadri SA con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Essendo l'INPDAI titolare di una gestione previdenziale obbligatoria la retribuzione da indicare ai fini della compilazione del presente quadro deve essere intesa nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitata a quanto effettivamente erogato al percipiente nel periodo d'imposta per il quale il quadro viene compilato, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.

Si ricorda che nel punto 9 deve essere riportato il codice 3, desunto dalla sezione "a" della tabella SD *Qualifica*, ovviamente devono essere compilati anche i punti 10 e 11

Sezione 1

Nel **punto 84** "Ente" deve essere indicato il codice 02 identificativo dell'INPDAI.

Nel **punto 85** "Matricola azienda" deve essere indicata la matricola attribuita dall'INPDAI all'azienda all'atto dell'apertura della posizione previdenziale, Quest'ultima è strettamente numerica e quindi le cifre non devono essere intervallate o seguite da punti, barre o qualsivoglia altro segno.

Il **punto 86** "Prov. Lav." non va compilato.

Nei successivi punti "Assicurazioni coperte" debbono essere barrate le caselle relative alle gestioni per le quali sono dovuti i contributi per il lavoratore. Di norma, quindi, IVS (punto 87) e TFR (punto 90), oppure solo IVS (punto 87) per le categorie per le quali non è dovuto il contributo TFR (es. Dirigenti dipendenti da Enti Pubblici oppure da cooperative Agricole).

La casella "Altre" (punto 89) deve essere barrata solo per i casi in cui non è dovuto all'INPDAI il contributo IVS (Cittadini di paesi con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale che possono optare per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria nel paese d'origine).

Nel **punto 91** "Competenze correnti" deve essere indicato l'ammontare complessivo lordo di tutte le retribuzioni mensili e ultra-mensili (13° 14° gratifiche, premi, ferie e festività non godute, fringe benefits, arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge e di contratto, valori riferiti a premi polizze extra professionali, premi di risultato) dovute nell'anno solare. Si precisa che per i premi di risultato l'importo da indicare è quello soggetto a contributo previdenziale, escluso quindi l'importo soggetto a contribuzione di solidarietà 10 per cento non pensionabile (Legge n. 67 del 1997).

Il **punto 92** "Altre competenze" non va compilato.

Per i lavoratori che contribuiscono su retribuzioni convenzionali, in luogo del punto 91, deve essere compilato il sottostante punto "Retribuzioni particolari" nella sezione 2. Nel caso in cui, nello stesso anno solare ricorrano le due fattispecie (frazione di anno in Italia e frazione di anno in paese extracomunitario in regime di legge 398 del 1987), debbono essere compilati sia il punto 91 sia la Sezione 2 "Retribuzioni particolari" ciascuno per il periodo di competenza. Per le codifiche da indicare per il secondo caso vedere le successive istruzioni *alla sezione 2*

Eventuali arretrati riferiti ad anni precedenti e liquidati a seguito di transizione vanno anch'essi indicati nel punto "retribuzioni particolari" alla Sezione 2 con apposita codifica.

L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non deve essere sommata alle retribuzioni del punto 91 ma anche per questa fattispecie va compilato un rigo della sezione 2 "Retribuzioni particolari"

Tutte le retribuzioni che vengono dichiarate nelle Sezione 1 e 2 debbono essere indicate nel loro ammontare lordo effettivo, senza tenere conto dei massimali di cui all'art. 2 della L 8 agosto 1995, n. 335 e di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 181

I **punti 93, 94, 97 98, 99, 103, 105, 106** e **107** non vanno compilati.

I **punti 95** "Mesi retribuiti nell'anno Tutti" e **96** "Tutti con conclusione di" vanno compilati con i seguenti criteri.

La casella T "Tutti" al punto 95 deve essere barrata quando l'importo delle retribuzioni denunciate al punto 91 si riferisce a lavoro prestato per tutto l'anno solare. La mensilità per cui è dovuto anche un solo giorno di retribuzione si intende a questo fine – coperta.

Al punto 96 "Mesi retribuiti nell'anno – tutti con esclusione di" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti, nemmeno parzialmente, dalla retribuzione dichiarata al punto 91

Al **punto 100** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro pari all'ultimo giorno lavorato, senza tener conto dell'eventuale successivo periodo di preavviso coperto da indennità sostitutiva.

Il **punto 101** "Tipo rapporto" deve essere compilato quando al rapporto di lavoro è applicabile una delle agevolazioni contributive di cui alla seguente tabella, indicando il relativo codice.

CODICE	DESCRIZIONE
92	Dirigente di azienda industriale assunto ai sensi dell'art 20 della Legge 7 agosto 1997 n. 266 per il quale quale compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dipendente e datore di lavoro.
98	Dirigente di azienda industriale per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dal'art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341 (bonus triennale mediante conguaglio alla fine di ciascuna annualità).
D1	Dirigente di azienda industriale part-time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.I. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 7 punti percentuali)
D2	Dirigente di azienda industriale part-time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.I. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 10 punti percentuali)
D3	Dirigente di azienda industriale part-time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.I 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 13 punti percentuali)

Nel caso in cui il beneficio non compete per tutto l'anno, ovvero nel caso in cui competano fattispecie diverse nel corso del medesimo anno solare, si compilano per l'interessato distinti quadri riferiti ai rispettivi periodi.

Al **punto 102** "Trasformazione rapporto" deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro si sia trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa.

In questa ipotesi per l'interessato debbono essere compilati distinti quadri riferiti a ciascuna tipologia.

Nel **punto 104** "Accantonamento TFR spettante" deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione, ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote TFR destinate alla previdenza complementare.

Qualora il datore di lavoro si avvalga della possibilità di detrarre dalle quote del TFR l'aliquota aggiuntiva delle 0,50 (penultimo e ultimo comma dell'art. 3 della legge 297 del 1982) l'importo da indicare è al netto della detrazione operata.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più quadri relativi ai dati previdenziali e assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato, per il suo ammontare totale esclusivamente nella casella 104 dell'ultimo quadro.

Lo stesso dicasi nel caso di compilazione di più quadri SA2 riferiti a più forme assicurative obbligatorie laddove il TFR non sia stato liquidato all'atto del passaggio dall'una all'altra fattispecie.
Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Sezione 2 – Retribuzioni particolari

Negli appositi spazi della sezione 2 "Retribuzioni particolari" devono esser indicati i dati relativi a particolari tipi di retribuzione.
Le tipologie per le quali è richiesta la compilazione di questo quadro, in luogo del punto 91, sono indicate nella seguente tabella.

TABELLA CODICI RETRIBUZIONI PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE
P	Indennità sostitutiva del preavviso
EN	Retribuzioni convenzionali dirigenti operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di sicurezza sociale.
RG	Regolarizzazioni retrodate e a seguito di vertenza giudiziale, stragiudiziale o verbale ispettivo
RI	Regolarizzazioni retrodatate a seguito di errato inquadramento dell'azienda.

È prevista l'indicazione di quattro tipologie, una per ciascuna delle righe predisposte. Nel caso in cui queste ultime non fossero sufficienti, per il percipiente dovrà essere compilato un ulteriore quadro SA2 ripetendo i soli dati identificativi (punti da 1 a 12), il codice Ente (punto 84) e la matricola aziendale (punto 85).

Al **punto 108** "Tipo" (117 126 e 135 per successive indicazioni) deve essere indicato il tipo retribuzione particolare utilizzando il corrispondente codice.

Ai **punti 109** "Data inizio" (118, 127 e 136 per le successive indicazioni) e **110** "Data fine" (119, 128 e 137 per successive indicazioni) debbono essere indicate la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata, rigorosamente suddivisa per anno o frazione di anno solare (un rigo per ciascun anno o frazione).

Al **punto 111** "Retribuzione" (120, 129 e 138 per le successive indicazioni) deve essere trascritto l'importo della retribuzione particolare.

Nel caso debbano essere indicate retribuzioni riferite a più anni solari, o a frazione di anno solare, deve essere compilata una riga per ciascuno anno solare, o frazione di anno solare, e ciascuna retribuzione deve essere contraddistinta dal proprio codice identificativo.

Nessun altro dato presente nel quadro, oltre a quelli indicati, deve essere compilato per i dirigenti iscritti all'INPDAI.

La Sezione 3 non contiene dati di competenza dell'INPDAI e non va compilata per i dirigenti iscritti all'istituto stesso.

8.7 Dati previdenziali ed assistenziali INPDAP

Criteri generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l'iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.
Le amministrazioni iscritte sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sottosezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati nel sottoparagrafo "*Casi particolari*"
In presenza di redditi di lavoro dipendente corrisposti agli eredi dell'iscritto, i relativi dati contributivi devono essere riportati nel quadro intestato all'iscritto.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella dichiarazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997 – circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corri-

sposti entro l'anno di riferimento della dichiarazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2000.
Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 175 e 176 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (parte A) e della seconda quota (parte B). Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 180.
Nel punto 173 va specificato il regime di cassa o competenza a cui corrisponde l'aliquota contributiva applicata (cfr. circolare INPDAP prot. n. 64032 del 3 giugno 1996 e n. 29 del 27 maggio 1998).

Cassa Pensioni Statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nel punto 158 del quadro SA il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.
In caso di corresponsione del solo trattamento accessorio il codice fiscale del dichiarante coinciderà con il codice fiscale dell'Amministrazione (punto 158 del quadro SA).

Cassa Unica per il Credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (D.Lgs. n. 662 del 1996) indicate ai punti **175**, **176** e **180**. Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa (punti da **167** a **170**) anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Assicurazione sociale vita

Le Amministrazioni con personale iscritto all'INPDAP solo per l'Assicurazione Sociale Vita potranno fornire notizie meno dettagliate, in relazione ai periodi di servizio e all'indicazione del tipo impiego e tipo servizio. È consentito, infatti, compilare un'unica sezione, raggruppando il periodo di lavoro in un unico arco temporale e indicando nel punto 171 il codice 1 (tipo impiego ordinario) e nel punto 172 il codice 4 (tipo servizio ordinario).

■ Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla presentazione del Mod. 770/2001 per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri SA per la frazione di anno di competenza. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Periodi di servizio dei lavoratori giornalieri e dei supplenti della Scuola

In considerazione della molteplicità dei periodi di servizio svolti dal suddetto personale giornaliero e supplente, è consentito raggruppare l'intero arco temporale in un'unica sottosezione. Per la determinazione dei giorni utili da indicare, si rinvia allo specifico punto 174.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sottosezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo e della gestione assicurativa. La compilazione della sottosezione deve seguire i criteri generali già illustrati. Non è necessario individuare il tipo impiego, il tipo servizio e i giorni utili, già acquisiti nella precedente dichiarazione.

Indennità sostitutiva del preavviso

La disciplina dell'indennità sostitutiva del preavviso ha trovato compiuta definizione nella circolare INPDAP prot. n. 63486 del 17 febbraio 1997 Si forniscono le indicazioni da seguire per la compilazione della dichiarazione:
– *indennità sostitutiva del preavviso con carattere retributivo*. Ove l'indennità rivesta carattere

retributivo l'emolumento entrerà a far parte della retribuzione fondamentale di cui al punto 175 del quadro; il punto 159 dovrà riportare la data di cessazione dal servizio coincidente con la data di scadenza del periodo di preavviso;
- *indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio.* L'ammontare dell'indennità erogata va evidenziato nel punto 182

Compenso sostitutivo delle ferie non godute

Analogamente al punto precedente anche in tale caso il compenso va segnalato nel punto 182. Ove per lo steso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

Contribuzioni figurative

Rientrano, altresì, nella dichiarazione i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 - cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 172 con il relativo codice f della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (L. n. 265 del 1999)

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, ciascuna amministrazione procederà alla compilazione della dichiarazione, per la parte di propria competenza, in esecuzione del disposto dell'art. 26 della L. 3 agosto 1999, n. 265, pubblicata nella G.U. n. 149 del 6 agosto 1999 (cfr. circolare n. 839/S del 10 febbraio 2000).

■ Compilazione dei punti da 158 a 183

Il **punto 158** deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali. In particolare va indicato il codice fiscale dell'amministrazione presso cui viene effettuata la prestazione lavorativa (circolare INPDAP n. 39 del 24 luglio 2000).
Nel **punto 159** deve essere indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro (giorno e mese) per le cessazioni verificatesi nell'anno 2000.
Nel **punto 160** deve essere indicata la motivazione della cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
1	Decesso
2	Dimissioni volontarie
3	Limiti di età
4	Limiti di servizio
5	Dispensa dal servizio
6	Invalidità
7	Esodo L. n. 26 del 1987
8	Soppressione di posto
9	Destituzione
10	Infermità non dipendente da causa di servizio
11	Esubero portuali L. n. 647 del 1996
12	Mobilità
13	Passaggio ad altra amministrazione
14	Licenziamento
15	Fine ferma
16	Altre cause

Nei **punti 161** e **162** vanno specificate le date di inizio e fine del periodo di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese e anno.

Nei **punti** da **163** a **166** devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE	MAGGIORAZIONI SPETTANTI
1	Servizio in volo L. 1092 del 1973, art. 20	1/3
2	Servizio di confine - L. 1092 del 1973, art. 2	1/3
3	Servizio di confine - L. 1092 del 1973, art. 2	1/2
4	Servizio in stabilimenti di pena militari - L. 1092 del 1973	—
5	Servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate L. 1092 del 1973, art. 23	3/4
6	Servizio all'estero in sedi disagiate - L. 1092 del 1973, art. 23	1/2
7	Servizio scolastico all'estero L. 1092 del 1973, art. 24	1/2
8	Servizio scolastico all'estero L. 1092 del 1973, art. 24	1/3
9	Lavori insalubri e polverifici - L. 1092 del 1973	—
10	Servizio in colonia e in territorio somalo - L. 1092 del 1973, art. 26	1/2
11	Servizio in colonia e in territorio somalo - L. 1092 del 1973, art. 26	1/3
12	Servizio in zona di armistizio L. 1092 del 1973, art. 27	1/2
13	Servizio in zona di armistizio L. 1092 del 1973, art. 27	1/3
14	Servizio in presenza di amianto - L. 257 del 1992	—
15	Lavoro usurante D.Lgs. 374 del 1993 L. 335 del 1995, art. 1 c. 35	1/6
16	Lavoro usurante D.Lgs. 374 del 1993 L. 335 del 1995, art. 1 c. 35	1/10
17	Esodo portuale	—
18	Servizio all'estero - L. 1092 del 1973	—
19	Non vedente - L. 113 del 1985 L. 120 del 1991	—
20	Lavoratori precoci - L. 449 del 1997	—
21	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte L. 336 del 1970, art. 2	1/5
22	Servizio di istituto - L. 284 del 1977 art 3	—
23	Impiego operativo di campagna L. 187 del 1976, art. 17	1/5
24	Impiego operativo per reparti truppe alpine - L. 78 del 1983, art 18	—
25	Navigazione mercantile L. 1092 del 1973, art 31	1/2
26	Imbarco su mezzi di superficie L. 78 del 1983, art 18	1/3 (misura 3,5%)
27	Imbarco su sommergibili L. 78 del 1983, art. 18	1/3 (misura 6%)
28	Servizio addetti alle macchine L. 1092 del 1973, art. 19, c. 3	2/5
29	Servizio a bordo di navi militari L. 1092 del 1973, art. 19, c 4	1/2
30	Controllo spazio aereo I livello - L. 78 del 1983, art 18	—
31	Controllo spazio aereo II livello - L. 78 del 1983, art. 18	—
32	Controllo spazio aereo III livello L. 78 del 1983, art. 18	—
33	Servizi apparati R.T. - R.T.F. L. 1092 del 1973, art. 50	—
34	L. 302 del 1982, art. 2 - L. 431 del 1987 (Ministero Sanità e Dogane)	—

35	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo	—
36	Sei scatti stipendiali D.Lgs. 165 del 1997 art. 4	—
37	Personale addetto alla commutazione telefonica L. 1092 del 1973, art. 50	1/3
38	Personale ENAV: CTA piloti - operatori radiomisure D.Lgs. 149 del 1997	—
39	Personale ENAV: assistenti EAV e meteo D.Lgs. 149 del 1997	—

Nei **punti** da **167** a **170** devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza, utilizzando uno dei seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.L.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Nel **punto 171** va indicato il tipo impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
1	Ordinario (contratto indeterminato/determinato)
2	Giornaliero
3	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)
4	Contratto formazione e lavoro - D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA -MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)
5	Contratto formazione e lavoro - D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
6	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - MEZZOGIORNO - Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
7	Contratto formazione e lavoro – L. 196 del 1997 art. 15 ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA e SICILIA Trasformazione di C.F.L. art. 16, c. 2, lett. a), L. 451 del 1994 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi
8	Part-time

9	Orario ridotto
10	Tempo definito (personale sanitario).
11	Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 CENTRO-NORD
12	Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - MEZZOGIORNO
13	Insegnanti supplenti della Scuola
14	Applicazione D.Lgs. 165 del 191997 – art. 4 per personale militare in sistema retributivo

Nel **punto 172** va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
1	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta (L. 1204 del 1971)
2	Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31 L. 300 del 1970)
3	Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970)
4	Servizio ordinario
5	Servizio part-time
7	Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992)
8	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità senza retribuzione (L. 1204 del 1971)
9	Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai figli ai sensi L. 53 del 2000
10	Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all'8° anno di età (L. 53 del 2000)
11	Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. 165 del 1997)
12	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all'80%
13	Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%

Nel **punto 173** vanno indicati:
1 - per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
2 per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa. Si intende aliquota di competenza quella riferita al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni (cfr. circolare 63486 del 17 febbraio 1997).
Nel **punto 174** devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni. Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della scuola, sia statale, sia parificata. In caso di servizio a part-time, (L. 554 del 1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti 161 e 162), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.
Nel **punto 175** va indicato il totale delle retribuzioni dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la parte A della pensione (emolumenti fissi e continuativi - cfr. circolare n. 2 del 15 gennaio 1998 e circolare Ministero del Tesoro n. 79 del 6 dicembre 1996).

Nel **punto 176** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la parte B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di II° livello) da segnalare al punto 180.
Per gli iscritti alla Cassa Stato, a differenza del Mod. 770/2000, l'amministrazione indicherà l'intero importo corrispondente al trattamento accessorio erogato.
Regole particolari disciplinano le indennità non annualizzabili, da indicare al punto 182.
Il **punto 177** deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa Stato, indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della indennità integrativa speciale, ai fini della determinazione della maggiorazione del 18 per cento assoggettabile a contributo.
Nel **punto 178** indicare le retribuzioni imponibili ai fini dell'indennità premio di servizio ex INADEL, in conformità dell'art. 11 della L. n. 152 del 1968 ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex ENPAS, di cui all'art. 2 della L. n. 75 del 1980).
Il **punto 179** deve essere utilizzato per l'indicazione delle retribuzioni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (D.P.C.M. 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. del 15 maggio 2000, n. 111, previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della L. n 335 del 1995), secondo i termini e le modalità descritte nelle circolari n. 29 del 8 giugno 2000 e n. 45 del 26 ottobre 2000 dell'INPDAP.
Nel **punto 180** deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sottosezioni separate.
Il **punto 181** deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa pensioni statali riguardati dall'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165.
Nel **punto 182** vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sottoparagrafo "*Casi particolari*"
Il **punto 183** *riguarda il personale iscritto alla Cassa pensioni statali a cui si applica il sistema* pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai sei scatti stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 1997 art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio, come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

8.8 Dati assicurativi INAIL

Nel **punto 236** devono essere indicati il numero della posizione assicurativa e il relativo controcodice. Le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative territoriali devono effettuare la denuncia indicando i numeri delle singole "sottoposizioni" accentrate.
Il **punto 241** deve essere compilato nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.
Nel caso sia necessario indicare più di due posizioni assicurative territoriali devono essere utilizzati ulteriori quadri.
I **punti 237** e **238** (ed, eventualmente, **242** e **243**) devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.
Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11) o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato) sarà necessario utilizzare più quadri riportando su ognuno di essi, mediante la compilazione dei punti 237 e 238 (ed eventualmente 242 e 243), le informazioni relative al periodo assicurato.
Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 237 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 238, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.
Nel **punto 239** (ed eventualmente **244**), dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel

corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata.
Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante" in luogo del punto 239 (ed, eventualmente, 244), deve essere compilato il punto 240 (ed, eventualmente, 245), barrando l'apposita casella.

59. QUADRO SB - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Il quadro SB deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.
Tra le altre indennità indicate in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Questo quadro deve essere utilizzato anche dalle forme pensionistiche complementari per indicare:

- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 2000 agli iscritti alle predette forme anteriormente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 17 comma 2, del Tuir;
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 2000 in dipendenza di contratti assicurativi agli iscritti alle predette forme pensionistiche anteriormente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro; in tal caso i fondi pensione devono indicare l'importo della prestazione in forma di capitale corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, assoggettata alla medesima aliquota del TFR; la parte relativa al rendimento, assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, deve essere indicata dalle imprese di assicurazione nel quadro SG "Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta"·
- le prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, corrisposte nel 2000 agli iscritti alle predette forme pensionistiche successivamente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo pensione.

Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere utilizzato il quadro SN del Mod. 770/98, approvato con D.M. 7 aprile 1998, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 67 alla G.U. n. 84 del 10 aprile 1998, avendo cura di indicare nell'apposito spazio l'anno di corresponsione.

Vanno compilati due distinti numeri d'ordine qualora debbano essere esposte più erogazioni, per le quali sono previste modalità diverse di determinazione dell'aliquota o differenti esposizioni di dati rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile, ad esempio, in caso di corresponsione sia di indennità di fine rapporto che di trattamento in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993, ovvero siano state corrisposte somme per incentivare l'esodo dei dipendenti nel medesimo periodo d'imposta in cui sono state, altresì, corrisposte indennità in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Se, invece, nello stesso anno per la medesima indennità o TFR è stato erogato un acconto e un saldo, va compilato un unico numero d'ordine comprensivo dei dati relativi ad entrambe le erogazioni, indicando, per quanto riguarda il titolo, il codice previsto per il saldo.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai punti 19 e 23, indicare:

A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
D – se si tratta di acconto di somme per incentivare l'esodo dei dipendenti;
E – se si tratta di saldo di somme per incentivare l'esodo dei dipendenti;
F – se si tratta di anticipazioni di prestazione in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993;
G – se si tratta di acconti di prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993;
H – se si tratta di saldo di prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Nel punto 20 va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Tuir.
Nel punto 24 va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17 comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito).
Nel punto 25 va indicato l'ammontare dell'indennità al netto dell'importo riportato nel punto 24 (abbattimento) e al lordo dei contributi obbligatori di cui al punto 26.
Nel punto 32 va indicata l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 17 comma 1, del Tuir, applicata ai trattamenti di fine rapporto e alle indennità equipollenti.
Il punto 37 va compilato solo se nel periodo 1988-1999 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.
Nel punto 43 va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 42.

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:

- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti da 42 a 47 del lavoratore dipendente deceduto;
- per ciascun avente diritto o erede, i dati anagrafici, i dati contabili di cui ai punti 42, 43, 45 e 46 ed il codice fiscale del dipendente deceduto nel punto 47· nel punto 44 va indicato il codice:
  1 – in caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
  2 – in caso di eredità.

Se nel corso dell'anno sono state corrisposte somme sia al deceduto che all'erede deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.

S10. QUADRO SC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E TALUNI REDDITI DIVERSI

Il **quadro SC** va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 2000 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del Tuir o redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d), c), e)* e *f)*, dell'art. 16, comma 1, del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. *a)*, dell'art. 49 del Tuir, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di

data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.
Relativamente ai compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m*), del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
- nei punti 38, 40 e 41 la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei punti 38, 39 e 40 il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Se il percipiente è un non residente deve essere indicato:
- nei punti 8 e 10, rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 12 il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG** - *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel punto 13 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

Nel **punto 11**, che deve essere compilato solo nel caso in cui nel punto 14 è indicato il codice "S" deve essere riportato il codice della regione relativo al domicilio fiscale del percipiente, desumendolo dalla **tabella SH** - *Elenco Regioni e Province autonome* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 14** va indicato uno dei seguenti codici:

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
B – prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;
C – prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);
D – prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;
E – prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;
F – indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;
G – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
H – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
I – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
K – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
L – prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
M – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
N – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
P – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
Q – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
R – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
S – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
T – prestazioni in forma di capitale e riscatti erogati dalle forme di previdenza complementa-

re di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 a lavoratori autonomi, collaboratori e imprenditori individuali;

Z – titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16**, se è indicato il codice "F" o il codice "T" riportare l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni l'anno 2000.

Nel **punto 17** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 18. Inoltre, in relazione alle somme individute dal codice "S" del punto 14, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 17 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a dieci milioni o sei milioni) ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Tuir, così come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e successivamente dalla legge 21 novembre 2000, n. 342. Tali ultime somme devono essere inoltre riportate nel successivo punto 18.

Nel **punto 18** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in caso di codice K nel punto 15, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, pari a euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre non devono essere incluse quelle eventualmente esposte nel successivo punto 19.

Nel **punto 19**, se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme soggette a ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, ma non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, quest'ultimo, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nei **punti 20** e **21** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate nell'anno.

Nel **punto 22** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 20.

Nel **punto 23**, da compilare solo nel caso in cui nel punto 14 è indicato il codice "S" va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto. Nel punto 15 barrare la casella se l'indennità o la prestazione è stata erogata a titolo di anticipazione.

Nel **punto 24** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 23.

Se nel punto 14 sono stati indicati il codice "F" o "T" nei **punti 25** e **26** indicare, rispettivamente, l'ammontare corrisposto negli anni precedenti a titolo di anticipazioni e le relative ritenute.

■ Dati INAIL

I **punti 27**, **28**, **29** e **30** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL.

In particolare, nel punto 27 va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice.

I **punti 28** e **29** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nel **punto 30** dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia o, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Per l'individuazione dei codici è possibile consultare il sito internet *www.finanze.it*, sezione "territorio"

S11. QUADRO SD

Il quadro SD va compilato riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2000, dal sostituto stesso o da un Caf-dipendenti al quale il contribuente si è rivolto.
Nel presente quadro vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:
- comunicazioni rettificative e integrative Modd. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Modd. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2000.

ATTENZIONE A partire da quest'anno, le operazioni di conguaglio che si sono protratte in più mesi (a seguito di incapienza, di rateizzazione, di rettifica o di integrazione) non devono essere più rappresentate analiticamente, ma deve essere fornito il dato complessivo.

Il quadro va compilato riportando:
- nei **punti da 9 a 45**, i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2000, relative:
  - al saldo Irpef per il 1999;
  - alla prima rata di acconto Irpef per il 2000;
  - all'addizionale regionale all'Irpef per il 1999 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
  - all'addizionale comunale all'Irpef per il 1999 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
  - all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- nei **punti** da **46** a **50**, i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2000, relative alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2000;
- nei **punti** da **51** a **60**, i dati delle trattenute effettuate a seguito di rettifica;
- nei **punti** da **61** a **77** le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2000;
- nei **punti** da **78** a **81** i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Modalità di compilazione

Per la compilazione del quadro SD il sostituto deve esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione, anche in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative.

Il **punto 8** deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

A – se il soggetto che si è avvalso dell'assistenza fiscale è un lavoratore dipendente o un possessore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), d), g) ed l) dell'articolo 47 del Tuir;

B – se il soggetto che si è avvalso dell'assistenza fiscale è un collaboratore coordinato e continuativo, possessore di redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir.

Assistenza 2000

Nei **punti 9** e **46** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio, i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei punti da 10 a 41 e da 47 a 49.

Nei **punti 10, 17 18, 23, 28, 33, 41** e **49** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni.

Nei **punti 11**, **14**, **19**, **24**, **29**, **34**, **38** e **47** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti 12**, **15**, **20**, **25**, **30**, **35**, **39** e **48** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica.

Nei **punti 13**, **16**, **21**, **26**, **31**, **36** e **40** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nei **punti 22** e **27** vanno indicati i codici delle regioni relativi all'addizionale regionale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Modd. 730 o 730-4.

Nei **punti 32** e **37** vanno indicati i codici delle regioni relativi all'addizionale comunale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Modd. 730 o 730-4.

Il **punto 42** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;

B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;

C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;

D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;

E – tutti gli importi da esporre sono inferiori a lire 1.000 (ovvero ad 1 unità di euro se si sia scelta tale divisa per la compilazione della dichiarazione).

Il **punto 43** deve essere compilato in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica. In tal caso va utilizzato uno dei seguenti codici:

A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;

B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;

C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;

D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;

F – rettifica del solo codice regione.

La casella del **punto 44** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei punti 10, 18, 23, 28, 33 e 41 siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

Nel **punto 45** va riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/2000 non è risultato liquidabile, ricavandolo dalla **tabella SL** *Cause di non liquidabilità del Mod. 730/2000*, posta nell'Appendice alle presenti istruzioni.

Il **punto 50** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

A – richiesta di minore secondo o unico acconto;

B – tutti gli importi da esporre sono inferiori a lire 1.000 (ovvero ad 1 unità di euro se si sia scelta tale divisa per la compilazione della dichiarazione).

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef e/o di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei punti 11 19, 24, 29, 34 e 38 deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei punti 10, 18, 23, 28, 33 e 41 deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

Rettifiche

I rimborsi (o gli ulteriori rimborsi) derivanti dalla liquidazione a rettifica devono essere complessivamente riportati nei punti 10, 17 18, 23, 28, 33, 41 e 49

Le trattenute effettuate a seguito di liquidazione a rettifica, inclusive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato per la prima liquidazione, devono essere espo-

ste nei punti da 52 a 58 e nel punto 60, al netto degli interessi trattenuti. Tali importi devono essere, inoltre, ricompresi nei punti 11 14, 19, 24, 29, 34, 38 e 47

Nei punti 51 e 59 deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale o comunale all'Irpef, il sostituto deve compilare i punti 22, 27 32 e 37 riportando il codice corretto e compilando il punto 43 con il codice F.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 43 compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2000"

■ Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare ovvero non sia riuscito a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i punti da 61 a 77

Il **punto 61** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

A – cessazione del rapporto di lavoro;
B – aspettativa senza retribuzione;
C – decesso;
D – retribuzione insufficiente;
E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute.

S12. QUADRO SE - PROVVIGIONI

Il **quadro SE** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti che hanno percepito provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 1999, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971 n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **punto 11** va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:

A - agente o rappresentante di commercio monomandatario;
B – agente o rappresentante plurimandatario;
C – commissionario;
D – mediatore;
E – procacciatore di affari;
F – incaricato per le vendite a domicilio;
G – incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987 n. 67);
T – altro soggetto diverso dai precedenti.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.
Nei **punti 13** e **14** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In particolare, nel **punto 13** va riportato l'importo delle somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Nel **punto 14** va indicata la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).
Nei **punti 15** e **16** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 17** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente **punto 16**.
Si precisa che non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-*bis* del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Modello 770

S13. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF**, con riferimento a quanto corrisposto nel 2000, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione relativamente ai redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti, corrisposti nel 2000. In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:
- redditi di capitale di cui all'art. 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996, del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999 e del 5 ottobre 2000;
- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 20 comma 1, lett. b), del Tuir);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito dividendi di cui all'art. 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.

Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente.
In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:
- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.
- nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
- nei punti 26, 28 e 29, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei punti 26, 27 e 28, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

B – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973);

C – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

D – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

E – proventi di cui all'art. 41 comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del Tuir, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ad es. operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto partecipazioni qualificate se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo).

Nello stesso **punto 13** in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici:

F – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;
G – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
H – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
I – prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;
L – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
M – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
N – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
P – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181 art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
Q – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti);
R – somme corrisposte, in base al D.M. 16 dicembre 1999, n. 546, a soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996, del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999 e del 5 ottobre 2000, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
S – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS.

Nel **punto 14** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2000. Se nel punto13 è stato indicato il codice R, nel punto 14 deve essere riportato da parte della banca depositaria, l'ammontare lordo dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero, da parte della società di gestione del risparmio, l'ammontare netto dei proventi e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997
Nel **punto 17** indicare l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997
Nel **punto 18** indicare l'ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Si precisa che la disposizione di cui all'art. 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel D.M. 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato. Si tratta dei redditi percepiti dalle seguenti categorie di soggetti:

- per le Filippine, le società finanziarie multinazionali, con riferimento alle attività direzionali;
- per Malta, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al "Malta International Business Activity Act" del 30.6.1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per Singapore, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere;
- per gli Emirati Arabi Uniti, tutti i soggetti ad esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.

Con riferimento ai redditi percepiti da tali soggetti l'obbligo di segnalazione non sussiste trattandosi di redditi soggetti ad imposizione.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel prospetto E del quadro SH.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.

ATTENZIONE Per i redditi di capitale corrisposti nel 2000 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 o 27 per cento, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto D, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

S14. QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

Il **quadro SG** è suddiviso in due sezioni:
Nella prima, **righi** da **SG2** a **SG13**, devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nel 2000 somme assoggettate a ritenute a titolo d'acconto.
In particolare devono essere indicati:
- nei **punti** da **1** a **10** le generalità del percipiente;
- nel **punto 11**, "Causale", uno dei seguenti codici:
  - **A** – somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
  - **B** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e contratti di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
- nel **punto 12** l'ammontare delle somme corrisposte nel 2000;
- nel **punto 13** l'ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali sono state commisurate le ritenute operate;
- nel **punto 14** l'aliquota applicata;
- nel **punto 15** l'importo delle ritenute operate;

Nella seconda Sezione, **righi** da **SG14** a **SG16**, devono essere indicate le somme corrisposte nel 2000 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.
In particolare occorre indicare:
- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
  - **C** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ivi compresi i capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e dell'art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997, n. 30;
  - **D** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
  - **E** – rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici C e D, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato), nonché in dipendenza di contratti di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.
  In relazione al codice E, indicare l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai codici C e D va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto della deduzione del 2 per cento prevista per ogni anno successivo al decimo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute operate.

515. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali.

■ **Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e derivanti da altri depositi e conti correnti**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti corrisposti nel 2000 e gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti fino al 30 giugno 2000 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ **Prospetto B - Premi e vincite**

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel 2000, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

■ **Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 2000, delle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.
In particolare, indicare:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759.

■ **Prospetto D - Redditi di capitale corrisposti a non residenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale, corrisposti nel 2000, a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il Quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997

■ **Prospetto E - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 2000, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ **Prospetto F - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 2000, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

■ **Prospetto G - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2000, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

S16. QUADRO SI - UTILI PAGATI NELL'ANNO 2000

Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nel 2000, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. In particolare:

- nel **prospetto Utili pagati nell'anno 2000 in qualità di emittente (rigo SI2)**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare 2000 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2000 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,
- nel **prospetto Utili esteri pagati nell'anno 2000 (rigo SI3)**, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono, invece, indicare gli utili esteri pagati nell'anno 2000.

In entrambi i prospetti devono essere distintamente indicati gli utili pagati nel 2000, compresi quelli in natura, deliberati fino al 30 giugno 1998 e quelli deliberati dal 1° luglio 1998.
Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.

Nel **prospetto Utili deliberati fino al 30 giugno 1998** devono essere indicati gli utili corrisposti nel 2000 da società ed enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997 In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili pagati nel 2000, compresi quelli di fonte estera;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata (ad esempio: 12,50; 32,40; 15,00; ecc.);
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, eventualmente comprensivo della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera degli utili.

Nel **rigo SI10** indicare l'ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta.

Nel **rigo SI11** indicare, nella **colonna 1**, le maggiori ritenute d'imposta versate sugli utili in denaro corrisposti nel 2000 e nella **colonna 2**, l'importo delle ritenute di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio.
Si ricorda che il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 88 del Tuir ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-bis, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:
- l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R n. 602 del 1973, alla data del 16 settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 16 marzo dell'anno successivo;
- l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

Nel **rigo SI12** indicare l'ammontare degli utili che le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1, lettere a) e b), del Tuir, devono ancora corrispondere al 31 dicembre 2000 al netto degli eventuali dividendi prescritti.

Nel **prospetto Utili deliberati dal 1° luglio 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997

S17. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI

Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 2000, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14 e 94, comma 1-bis, del Tuir. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 88 del Tuir.
I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:
- società ed enti indicati nell'art. 87 comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che hanno emesso azioni o quote;
- casse incaricate del pagamento degli utili;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari;
- gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. e quelli che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. Tali soggetti effettuano la comunicazione tramite una banca o una S.I.M. residente nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, che svolge i compiti di rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche con riferimento agli estremi identificativi dei soci che hanno depositato le azioni al fine di partecipare all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie. Tuttavia, nel caso in cui nel corso di uno stesso anno la società emittente abbia tenuto un'assemblea ordinaria di bilancio ed effettuato un pagamento di utili, la comunicazione deve essere effettuata con riferimento al solo pagamento di utili.
Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.

In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:
A – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente in qualità di emittente per gli utili corrisposti relativamente ai titoli dalla stessa emessi;
B – se la comunicazione è effettuata in qualità di cassa incaricata; in questo caso devono essere *riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente, sempreché residente nel territorio dello Stato;*
C – se la comunicazione è effettuata in qualità di soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera; in questo caso non devono essere indicati i dati relativi all'emittente;
D – se la comunicazione è effettuata in qualità di rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte titoli S.p.A. o aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli; in questo caso devono essere riportati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente e all'emittente;
E – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria per conto di una emittente residente; in questo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
F – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.
G – se la comunicazione è effettuata dalla società per il deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie.

Nel **rigo SK4** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (rilevato dalla **tabella SG** *Elenco dei Paesi esteri,* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), il Comune, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.

Nei riquadri SK5 e seguenti devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti.
In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:
- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11 il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG** *Elenco dei paesi esteri,* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
- nei punti 35, 37 e 38, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei punti 35, 36 e 37 il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Indicare, inoltre:

- nel **punto 13**, l'oggetto della comunicazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di pagamento di dividendi; il **codice 2** se si tratta di deposito di azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie; il **codice 3** se si tratta di pagamento di dividendi a società fiduciarie;
- nel **punto 14**, il tipo di partecipazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di azioni ordinarie, il **codice 2** se si tratta di azioni privilegiate, il **codice 3** se si tratta di azioni di risparmio e il **codice 4** per le quote di società non azionarie;
- barrare la casella del **punto 15** se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.,
- nel **punto 16**, il numero delle azioni o quote; in caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale; tale casella va compilata anche dai soggetti che comunicano l'avvenuto deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;
- nel **punto 17**, la percentuale di possesso qualora le azioni siano intestate a più soggetti;
- nel **punto 18**, l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Se la dichiarazione è compilata in Euro, tale importo deve essere approssimato al secondo decimale; tale punto non va compilato per i titoli esteri;
- nel **punto 19**, l'ammontare del dividendo complessivo riferibile a ciascun percipiente; relativamente ai titoli esteri indicare il controvalore in lire (o in Euro se la dichiarazione è compilata in Euro);
- nel **punto 20**, la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata;
- nei **punti 21** e **22**, rispettivamente, l'importo della ritenuta e dell'imposta sostitutiva applicate al percipiente;
- nei **punti** da **23** a **27**. l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi, distinguendo quelli per i quali il credito d'imposta spetta nella misura piena o limitata del 58,73 per cento ai sensi dell'art. 14 del Tuir o degli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir, deliberati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ovvero dagli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

S18. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE DA CHIUNQUE PERCEPITI

Nel **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel **2000** da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, da società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1 dell'art. 87 del Tuir, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 87 del Tuir, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77

Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 2000 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, sesto comma, della citata L n. 77 del 1983.

Il presente quadro va, infine, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2000 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997 assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della citata L. n. 77 del 1983.

S19. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI DA PERSONE FISICHE E SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR, NON ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, NONCHÉ DA ENTI NON COMMERCIALI E DA SOGGETTI ESENTI O ESCLUSI DALL'IRPEG

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 2000 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e altri soggetti, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77
Il presente quadro va, altresì, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2000 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997 assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della citata L. n. 77 del 1983.

S20. QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461
La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel 2000, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir.
In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nel codice G, J, K e L) i seguenti intermediari:
1 le banche;
2 le SIM;
3 la Poste Italiane S.p.A.
4 le società fiduciarie;
5 gli agenti di cambio;
6 le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
7 i notai;
8 gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
9 le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi – che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.lgs. n 461 del 1997 In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il co-

dice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (rilevato dalla **tabella SG** *Elenco dei Paesi esteri,* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), il Comune, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.
Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi.
In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:
- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11 il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG** *Elenco dei Paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:
- nei punti 28, 30 e 31 la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei punti 28, 29 e 30, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13**, indicare per ciascuna operazione il codice corrispondente:

A – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del Tuir – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
B – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
C – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'art. 81 comma 1 del Tuir;
D – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 81 comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
E – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 81 comma 1 del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
F cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
G – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti la cui giacenza abbia superato complessivamente 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
H – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
I trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, ad esclusione dei trasferimenti da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 o verso rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir;
J - prelievi da rapporti, per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81 comma 1, del Tuir;
K – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69;
L – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il codice I.

Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

a) operazioni elencate con i codici da A ad I, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1 lett. c), del Tuir, poste in essere da soggetti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997;

b) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;

c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1 lett. c-bis), del Tuir, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, negoziati in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Tuir, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);

d) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;

e) rimborso di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo di tipo aperto o chiuso soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione;

f) rimborso di certificati di deposito in lire o in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest'ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;

g) operazioni relative a valute denominate in euro.

Nel **punto 14**, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:

1 – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
2 - diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
3 – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
4 - contratti di cui all'art. 81 comma 1 lett. c-quater), del Tuir;
5 – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 81 comma 1 lett. c-quinquies), del Tuir;
6 – metalli preziosi;
7 valute estere.

Nel **punto 15**, indicare la data in cui l'operazione è stata effettuata; se nel punto 13 è stato indicato il codice L indicare la data del 1° gennaio 2000.

Nel **punto 16**, indicare l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in lire (o in euro se la dichiarazione è compilata in euro) alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nozionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento.

Nel **punto 17**, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es. numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice L.

Nel **punto 18**, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, **nel punto 19**, la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario.

Nel **punto 20**, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.

Se nel punto 13 è stato indicato il codice L vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.

In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 20, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo dei 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69

Nel **rigo SO8**, che va compilato esclusivamente nel primo dei quadri utilizzati, deve essere indicato il numero complessivo dei righi da SO3 a SO7 utilizzati.

S21. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

Sono obbligati a compilare il quadro SP, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati;

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti che hanno ricevuto da parte dell'emittente mandato per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti - rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 41 del TUIR - attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni – ai sensi dell'art. 9 del TUIR – attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;
b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
c) riacquisto dei titoli o certificati;
d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.
Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2000, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2000, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1999 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2000.
Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2000, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1999, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2001.
Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2001, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.
La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2000 ed al 31 dicembre 1999. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 1999.

ATTENZIONE I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

Prospetto A

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici.
Nel prospetto A, indicare:
- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3** e **4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

Prospetto B

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati.
Nel prospetto B, indicare:
- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3** e **4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo imponibile (colonna 2).

Prospetto C

Nel prospetto C, nei righi SP13 e SP16 devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei righi SP12 e SP17 devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1999 ed al 31 dicembre 2000 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

Nel rigo SP25 devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

22. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 1999 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

Sono tenuti alla compilazione del **quadro SQ** gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi all'anno 2000, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle Amministrazioni dello Stato.

Si ricorda che i titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, *si applica l'imposta sostitutiva del* 12,50 *per cento sono i seguenti:*

- i titoli obbligazionari emessi dalla banche residenti nel territorio dello Stato;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati, emessi in Italia;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996 i proventi, divenuti esigibili dal 1° luglio 2000, relativi a:

- obbligazioni e titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati, emessi all'estero, con l'aliquota del 12,50 per cento;
- obbligazioni e titoli similari di cui al precedente elenco emessi da soggetti non residenti, per i quali l'imposta si applica con l'aliquota del 12,50 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza pari o superiore a 18 mesi e con l'aliquota del 27 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza inferiore a 18 mesi.

L'imposta sostitutiva si applica, infine, nella misura del 12,50 o 27 per cento, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:
- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A. nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero delle finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
- la Cassa Depositi e Prestiti per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane S.p.A..
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.

22.1 Dati relativi agli intermediari non residenti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (da rilevare dalla **tabella SG** *Elenco dei Paesi esteri,* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), il Comune, la via ed il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

22.2 Prospetto dei versamenti

In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.
In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato;
- nella **colonna 3**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 4**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in Euro; in tal caso gli importi da indicare nelle colonne 2 e 3 devono essere riportati in Euro;
- nella **colonna 5**, il codice tributo ovvero il capitolo di bilancio e nella colonna 6 il relativo articolo, desumendoli dal D.M. 6 dicembre 1996, pubblicato nella G.U. del 16 dicembre 1996, n. 294, e dal D.M. 6 agosto 1998, pubblicato nella G.U. dell'8 agosto 1998, n. 124;
- nella **colonna 7**, la lettera T se il versamento è stato effettuato in tesoreria, la lettera F se il versamento è stato effettuato con Mod. F23 o F24;
- nella **colonna 8,** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:
  C – se l'importo indicato nel punto 2 è parte di un versamento cumulativo relativo a più mesi;
  D – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;

G – se il versamento si riferisce al ravvedimento operoso effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

M – se il versamento si riferisce all'imposta sostitutiva applicata nel 2000 sugli interessi e altri proventi dei titoli obbligazionali emessi dagli enti territoriali, maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, ed effettuato entro quindici giorni (27 dicembre 2000) ai sensi dell'art. 27 comma 2, della citata legge. In tal caso, nella colonna 1 indicare novembre 2000;

- nella colonna 9, la data del versamento.

Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, va compilato uno specifico rigo nel quale riportare nella colonna 1 l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nella colonna 2 l'importo della sanzione versata e nella colonna 5 il codice tributo utilizzato per il versamento.
Qualora siano stati eseguiti versamenti cumulativi relativamente a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, deve essere riportato:
- nel punto 2, l'importo corrispondente all'imposta sostitutiva relativa al periodo di riferimento;
- nel punto 3, i relativi interessi versati;
- nel punto 8, "Note" il codice C;
- nel punto 9, la data di versamento.

22.3 Riepilogo del conto unico

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il riquadro "DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE" deve essere compilato qualora il riepilogo del conto unico si riferisce all'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Tale imposta va indicata utilizzando tante copie del riepilogo per quanti sono gli enti che hanno emesso i titoli in questione.
Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

Per l'anno 2000, per ciascun ente territoriale che ha emesso i titoli in questione, vanno riportati esclusivamente i dati relativi ai mesi da gennaio a novembre 2000.

Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.
In particolare, indicare:
- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti** da **3** a **5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi (addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale "saldo negativo" del conto unico del mese precedente; addebiti derivanti dai versamenti effettuati in eccesso in mesi precedenti rispetto al saldo del conto unico; addebiti derivanti dall'operatività dell'intermediario nel mese di riferimento);
- nei **punti 6** e **7** il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 6 per il saldo positivo e il punto 7 per quello negativo.

L'importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 3 del detto mese successivo. In particolare, nel punto 3 del mese di dicembre va, altresì, riportato l'importo di cui al punto 7 relativo al mese di novembre risultante dal Riepilogo del conto unico di ciascun ente territoriale. Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio dell'anno seguente;

- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997·
- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione dell'1,50 per cento per mese o frazione di mese.
Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei punti 8 e 9, si intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei punti 1 e 2.

Il Riepilogo del conto unico reca, nella parte finale, un rigo destinato all'indicazione del saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo. Se il rimborso è stato chiesto in Euro deve essere barrata l'apposita casella.
Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove attivato, ovvero, in assenza, alla Direzione Regionale delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998).

23. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 2000, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occu-

pazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11 commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991 n. 413).

S24. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI

Nel **quadro SS** devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate tenendo presente che, per ciascun quadro, ai fini della totalizzazione del numero dei percipienti e/o assicurati, devono essere conteggiati una sola volta quelli elencati più volte.

■ Dati rilevati dal quadro SA

Nel rigo SS1 indicare:

- nel **punto 1** il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e/o pensionati elencati nel quadro SA (con esclusione degli eredi), anche se non ai fini fiscali;
- nel **punto 2** il numero complessivo dei soggetti che hanno percepito esclusivamente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con esclusione degli eredi), anche se non elencati ai fini fiscali;
- nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** e **10** il totale degli importi indicati rispettivamente nei punti 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34 e 35;
- nel **punto 11** l'importo totale relativo all'addizionale regionale all'Irpef che il sostituto d'imposta deve trattenere nel corso dell'anno 2001;
- nel **punto 12** l'importo totale dell'addizionale regionale all'Irpef relativo al 1999 che il sostituto d'imposta ha trattenuto nel corso dell'anno 2000;
- nei **punti 13** e **14** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 36 e 37;
- nel **punto 15** l'importo totale relativo all'addizionale comunale all'Irpef che il sostituto d'imposta deve trattenere nel corso dell'anno 2001;
- nel **punto 16** l'importo totale dell'addizionale comunale all'Irpef relativo al 1999 che il sostituto d'imposta ha trattenuto nel corso dell'anno 2000;
- nei **punti 17, 18, 19** e **20** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 38, 39, 40 e 41;
- nel **punto 21** il totale degli importi indicati nei punti 49, 59 e 69;
- nel **punto 22** il totale degli importi indicati nei punti 50, 60 e 70;
- nel **punto 23** il totale degli importi indicati nei punti 51, 61 e 71;
- nel **punto 24** il totale degli importi indicati nei punti 52, 62 e 72;
- nel **punto 25** il totale degli importi indicati nei punti 53, 63 e 73;
- nel **punto 26** il totale degli importi indicati nei punti 54, 64 e 74;
- nel **punto 27** la "media base occupazionale" determinata ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- nel **punto 28** il credito d'imposta maturato entro il 31 dicembre 2000, ai sensi del citato art. 7;
- nei **punti 29, 30, 31, 32** e **33** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 75, 76, 77 78 e 79;
- nel **punto 34** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPS;
- nel **punto 35** il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPS;
- nel **punto 36** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAI;
- nel **punto 37** il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPDAI;
- nel **punto 38** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAP;
- nel **punto 39** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati assicurativi INAIL.

Si precisa che negli importi da indicare ai punti da 3 a 33 del rigo SS1 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d'ordine nei quali è stato barrato la casella del punto 44 del quadro SA.

Dati rilevati dal quadro SB

Il **rigo SS2** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati escludendo, in ogni caso, gli eredi e gli aventi diritto.

Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** e **10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 21, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 42 e 43.

Dati rilevati dal quadro SC

Il **rigo SS3** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** e **9** indicare, rispettivamente, i totali relativi ai punti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Nel punto 10 il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati assicurativi INAIL.

Dati rilevati dal quadro SD

Nel **rigo SS4** indicare:

- nel **punto 1** il numero dei soggetti ai quali il sostituto d'imposta ha prestato assistenza fiscale diretta nell'anno 2000 a seguito di presentazione del Mod. 730/2000;
- nel **punto 2** il numero dei soggetti ai quali il sostituto d'imposta ha effettuato i conguagli a seguito di comunicazione da parte di un C.A.F.

Indicare, quindi:

- nel **punto 3** il totale degli importi indicati nei punti 10, 17, 41 e 49;
- nel **punto 4** il totale degli importi indicati nei punti 18 e 23;
- nel **punto 5** il totale degli importi indicati nei punti 28 e 33;
- nei **punti 6, 7, 8, 9, 10** e **11** il totale degli importi indicati nei punti 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
- nel **punto 12** il totale degli importi indicati nei punti 19 e 24;
- nel **punto 13** il totale degli importi indicati nei punti 20 e 25;
- nel **punto 14** il totale degli importi indicati nei punti 21 e 26;
- nel **punto 15** il totale degli importi indicati nei punti 29 e 34;
- nel **punto 16** il totale degli importi indicati nei punti 30 e 35;
- nel **punto 17** il totale degli importi indicati nei punti 31 e 36;
- nei **punti 18, 19, 20, 21** e **22** il totale degli importi indicati nei punti 38, 39, 40, 47 e 48;
- nel **punto 23** il compenso spettante ai sostituti in relazione all'assistenza fiscale prestata nel corso del 2000.

Dati rilevati dal quadro SE

Il **rigo SS5** deve essere compilato indicando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nel **punto 2** indicare il totale relativo ai punti 12.

Nei **punti 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17

Dati rilevati dal quadro SF

Il **rigo SS6** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3, 4** e **5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 14, 15, 17 e 18.

Dati rilevati dal quadro SG

Il **rigo SS7** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3** e **4** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12, 13 e 15.

Nei **punti 5, 6** e **7** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2, 3 e 4 del "Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta"

Dati rilevati dal quadro SH

Nel **rigo SS8** indicare:

- nei **punti 1** e **2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A";
- nei **punti 3** e **4** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto B";

- nei **punti 5** e **6** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto C"
- nei **punti 7** e **8** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto D"
- nei **punti 9** e **10** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto E"
- nei **punti 11** e **12** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righi SH26 e SH27 del "Prospetto F"
- nei **punti 13** e **14** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righi SH28 e SH29 del "Prospetto G"

Dati rilevati dal quadro SI

Nel **rigo SS9** indicare:

- nel **punto 1** l'importo totale relativo alla colonna 1 del prospetto "Utili deliberati fino al 30/6/98"
- nel **punto 2** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati fino al 30/6/98" al netto della ritenuta a titolo d'acconto del 10 per cento operata al momento della delibera;
- nel **punto 3** l'importo totale indicato nel punto 1 del rigo SI11
- nel **punto 4** l'importo totale indicato nel punto 2 del rigo SI11
- nel **punto 5** l'importo totale relativo alla colonna 1 del prospetto "Utili deliberati dal 1° luglio 1998"
- nel **punto 6** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati dal 1° luglio 1998"

Dati rilevati dal quadro SK

Il **rigo SS10** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2** e **3** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 19 e 21

Dati rilevati dal quadro SL

Il **rigo SS11** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati

Nei **punti 2** e **3** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12 e 14.

Dati rilevati dal quadro SM

Nel **rigo SS12**:

- nei **punti 1** e **2** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4.

Dati rilevati dal quadro SP

Nel **rigo SS13** indicare:

- nei **punti 1** e **2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A"
- nei **punti 3 e 4** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto B"

Dati rilevati dal quadro SR

Il **rigo SS14** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2**, **3**, **4** e **5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 11 12, 13 e 14.

Totale soggetti

Nel **punto 1** del rigo SS15 indicare la totalizzazione dei seguenti punti:

- punti 1 e 2 del rigo SS1
- punto 1 del rigo SS2;
- punto 1 del rigo SS3;

- punti 1 e 2 del rigo SS4;
- punto 1 del rigo SS5;
- punto 1 del rigo SS6;
- punto 1 del rigo SS7;
- punto 1 del rigo SS10;
- punto 1 del rigo SS11.
- punto 1 del rigo SS14.

S25. QUADRO ST - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, VERSAMENTI ED ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nel quadro ST vanno indicati le ritenute operate, i versamenti eseguiti ed altri dati relativi al sostituto d'imposta.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

I dati da indicare nel presente quadro devono riferirsi:
- alle ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2000. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2001 se riferiti al 2000, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2001;
- alle imposte sostitutive operate sulle somme e valori erogati nel 2000;
- alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2000;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale all'Irpef effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica.

Devono essere indicati i dati dei corrispondenti versamenti effettuati entro marzo 2001 ovvero, se tardivi, entro la presentazione della dichiarazione.
Devono, altresì, essere indicati le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2000 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 1999 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600), nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2000 con riferimento all'anno 1999.
Devono, infine, essere indicati i dati relativi:
- alla regolarizzazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n 461 del 1997 dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342; in tal caso devono essere seguite le modalità di compilazione fornite nel paragrafo 25.3;
- al ravvedimento operoso relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2001 con riferimento all'anno 2000.

ATTENZIONE Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in presenza di operazioni societarie straordinarie e successioni, i righi da ST22 a ST34 devono essere compilati solo sul primo quadro ST.

25.1 Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e alle addizionali all'Irpef trattenute nonché i relativi versamenti.

Per ogni importo trattenuto il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effet-

tuazione del prelievo, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento. Si precisa che:
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme corrisposte,, entro il 12 gennaio 2001 e riferite all'anno 2000, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato il mese di dicembre 2000 e nel punto 7 "Note" il codice "B"

Si precisa, altresì, che nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento. In particolare, nel punto 1 va indicato dicembre 2000, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e, nel punto 7 "Note" il codice "A"

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate. Si precisa che qualora nel corso delle operazioni di conguaglio (anche per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno) il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2000, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute, non va fornito alcun dato tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento. Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche con riferimento alla restituzione di ritenute effettuate nel mese di novembre 2000 fino ad un importo massimo di L. 350.000 (D.L. n. 268 del 2000).
Quando, per effetto delle suddette operazioni di conguaglio, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipando ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito, l'importo restituito utilizzando tali somme deve essere esposto nel rigo ST23. Inoltre, devono essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef nonché alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto delle predette restituzioni. Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche con riferimento alla restituzione di ritenute effettuate nel mese di novembre 2000 fino ad un importo massimo di L. 350.000 (D.L. n. 268 del 2000).

In caso di restituzione di ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e di addizionali all'Irpef applicate nell'anno 2000 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate nel precedente punto 2.
In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:
- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente utilizzando:
  - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef;
  - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- abbia restituito ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo massimo di lire 350.000, ai sensi del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla 23 novembre 2000, n. 354;
- abbia a disposizione un'eccedenza di ritenute e/o di addizionale regionale all'Irpef di fine anno 1999 (indicata nel rigo ST22 del presente quadro);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 (evidenziato nel rigo ST25 del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo ST26 del presente quadro);

- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da:
  - conguaglio di assistenza fiscale;
  - restituzione del sessanta per cento del contributo straordinario per l'Europa;
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2000 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto;
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 come sostituito dall'art 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nella presente dichiarazione ed evidenziata nel rigo ST29.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2 L'importo complessivo di tale utilizzo deve essere evidenziato nel rigo ST28 del presente quadro.
Nel **punto 5** va riportato l'importo versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 5 e 6 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del punto 9.
Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute nonché di addizionale regionale o comunale all'IRPEF, comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o per la regolarizzazione di cui all'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, nel punto 5 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, tra l'altro, nel punto 1 l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nel punto 5, l'importo della sanzione versata e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.
Qualora, infine, il sostituto abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento operoso ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, nel punto 5 deve essere riportato l'importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento, nel punto 6 i relativi interessi versati, nel punto 7 "Note" il codice "C" e nel punto 14 la data di versamento.
Anche in questo caso deve essere compilato uno specifico rigo per l'indicazione della sanzione.
Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A - se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997 come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999;

B - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2000 erogati entro il 12 gennaio 2001.

C - se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;

D - se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;

E - se il codice regione è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;

F - se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001 maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342;

G - se il versamento si riferisce al ravvedimento operoso relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L 23 dicembre 2000, n. 388;

H - se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27 comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (codice tributo 1035), utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1037), deliberati fino al 30 giugno 1998, i cui versamenti devono essere effettuati entro il 16 settembre 2000 e il 16 marzo 2001.

K - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni, il cui versamento è esposto nei quadri ST e SU intestati al soggetto che prosegue l'attività;

L - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni, relativo a ritenute indicate nei quadri ST e SU intestati al soggetto estinto.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111.

B – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;

C – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) emanata a seguito di eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari;

D – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanata a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;

E – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) emanata a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco;

F – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) emanati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;

G – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000), emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto;

H – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) emanato a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento;

I – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 20001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;

Z – in caso di agevolazioni previste da disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione del Mod. 770/2001

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Qualora nel modello di pagamento siano stati erroneamente indicati il codice tributo e/o il codice regione, devono essere osservate le seguenti modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione alla Struttura di Gestione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti e, nel punto 7 rispettivamente, il codice "D" e/o "E";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi, riportando nel primo i dati desunti dal modello di pagamento. Inoltre, nel punto 1 di tale rigo deve essere indicato il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo mentre non vanno compilati i punti 2, 3 e 4. Il secondo rigo deve essere compilato (con esclusione dei punti 5, 6, 9, 13 e 14) riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti, nonché nel punto 3 anche l'importo indicato nel punto 5 del primo rigo, al netto di eventuali interessi.

Nel **punto 12**, da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato *il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di* pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SH** *Elenco Regioni e Province autonome* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 13** deve essere indicato il **codice T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il **codice F** se effettuato con Mod. F24 o F23. Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

25.2 Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente riquadro deve essere compilato dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 81 comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir.

Gli intermediari tenuti alla compilazione del presente prospetto sono:
- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2 comma 26, della L. 24 dicembre 1996, n. 58;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- soggeti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 limitatamente all'indicazione dei dati dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6 applicata in dipendenza di operazioni di apporto materiale di strumenti finanziari.

Il presente riquadro deve essere altresì compilato dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e d), del Tuir (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997
Per la compilazione del presente riquadro si fa rinvio alle istruzioni fornite nel paragrafo 25.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti"
In particolare, indicare:
- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7 comma 11 del D.Lgs. n. 461 del 1997 indicare il mese di dicembre 2000 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 2000, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 2000. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell'anno 2000 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

25.3 Regolarizzazione per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

In caso di regolarizzazione delle ritenute o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria effettuato ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, indicare per ogni codice tributo:
- l'anno di riferimento (1998 o 1999);
- l'importo complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate;
- i dati del relativo versamento, compresi i relativi interessi.

In tal caso, nel punto 7 ("Note") indicare il codice "F"

25.4 Conguaglio effettuato dai datori di lavoro e restituzioni ex D.L. n. 268/2000

Nel **rigo ST22** deve essere indicato l'importo dell'eccedenza di ritenute e/o di addizionale regionale all'Irpef a credito per i dipendenti derivante dalle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1999, evidenziato nei punti 8 e 12 del rigo SS1 del quadro SS del Mod. 770/2000. L'importo del rigo in questione deve essere, altresì, compreso nel rigo ST27
Nel **rigo ST23** deve essere indicato l'importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d'imposta per restituzioni di ritenute al dipendente ai sensi del D.L. n. 268 del 2000 ovvero derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nonché l'importo complessivo delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati e delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef utilizzate per gli stessi fini. Si precisa che in tale punto deve essere compreso l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2001. Si precisa, inoltre, che l'importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio. L'importo indicato nel presente rigo deve essere, altresì, riportato nel rigo ST27

25.5 Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dai versamenti indicati nei quadri ST e SU, uno o più crediti d'imposta, tra quelli di seguito elencati, il relativo importo deve essere esposto nei corrispondenti punti del rigo ST24. In particolare:

- nel **punto 1** il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489;
- nel **punto 2** il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
- nel **punto 3** il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituito dall'art.2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140;
- nel **punto 4** il credito d'imposta di cui all'art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30;
- nel **punto 5** il credito d'imposta di cui all'art. 22 della L. 7 agosto 1997, n. 266;
- nel **punto 6** il credito d'imposta di cui al D.L. 25 settembre 1997 n. 324, convertito dalla L. 25 novembre 1997, n. 403;
- nel **punto 7** il credito d'imposta di cui all'art. 17 comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449;
- nel **punto 8** il credito d'imposta di cui al D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30;
- nel **punto 9** il credito d'imposta di cui all'art. 6 della L. 31 marzo 1998, n. 73.

Si precisa che, ovviamente, nel punto 10 non possono essere esposti gli ammontari utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24.

25.6 Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nei quadri ST e SU della presente dichiarazione.

Nel **rigo ST25** deve essere indicato l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 che si è chiesto di utilizzare in compensazione, evidenziato nel rigo ST33 del Mod. 770/2000.

Nel **rigo ST26** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nel precedente rigo ST25, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 con l'indicazione "1999" come anno di riferimento nel Mod. F24, entro la presentazione di questa dichiarazione.

Nel **rigo ST27** va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta ai percipienti relative al 2000 nonché dei versamenti effettuati, per errore del sostituto d'imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate con riferimento all'anno 2000. Si precisa che si tratta dell'ammontare maturato per effetto delle cause elencate nelle istruzioni per la compilazione del punto 3 dei righi da ST2 a ST16 del presente quadro. Il predetto ammontare è comprensivo anche degli importi già indicati nei precedenti righi ST22 e ST23.

Nel **rigo ST28** va riportato il totale dei crediti d'imposta indicati nei punti da 1 a 10 del rigo ST24, utilizzati per i versamenti elencati nei quadri ST e SU della presente dichiarazione.

Nel **rigo ST29** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzato nella presente dichiarazione.

Nel **rigo ST30** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nella dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei righi **ST29** e **ST30** le date di inizio e fine del periodo d'imposta.

Nel **rigo ST31** va indicato l'importo complessivo utilizzato nei quadri ST e SU della presente dichiarazione derivante:

- dal riporto dalla precedente dichiarazione non utilizzato in compensazione nel modello F24;
- dai versamenti in eccesso, dalle somme restituite e dai crediti d'imposta, nonché dagli importi indicati nel rigo ST29.

Nel rigo ST31 non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo ST30.

Nel **rigo ST32** va indicato il credito residuo che si chiede di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24 nonché quello che sarà o è già stato uti-

lizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 come modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2001, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo ST30. Nel **rigo ST33** va indicato l'importo residuo chiesto a rimborso.

25.7 Regioni a statuto speciale (rigo ST34)

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1906, 1914, 1916), nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301 1302, 1303, 1312, 1313).

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

26. QUADRO SU - IMPORTI TRATTENUTI E VERSAMENTI PER ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 2000

Il **quadro SU** deve essere utilizzato per indicare gli importi trattenuti e versati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 2000.
Nel quadro devono essere riportati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Per la compilazione del presente quadro si fa rinvio alle istruzioni relative al quadro ST, paragrafo 25.1

Modello 770

Di seguito sono fornite alcune precisazioni.

Nel **punto 1** va indicato il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della trattenuta.

Nel **punto 2** va indicato l'importo trattenuto al netto degli interessi da indicare nel successivo punto 3.

Nel **punto 3** vanno riportati gli interessi eventualmente trattenuti, per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione, a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Si precisa che in caso di interessi trattenuti a seguito di rateizzazione deve essere compilato uno specifico rigo.

Nel **punto 6** va indicato l'importo versato, inclusivo degli interessi versati a carico del datore di lavoro (punto 7) e a carico del soggetto assistito (punto 8).

S27. QUADRO SV - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Il **quadro SV** deve essere compilato nei casi previsti nel paragrafo 3.2.

In particolare, devono essere riportati i dati identificativi dei soggetti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione in qualità di successore.

Per la compilazione del **punto 12** riportare il relativo codice rilevato dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 2000 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.

Per la compilazione dei **punti 13**, **14** e **15** si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione del rigo ST34 del quadro ST.

S28. QUADRO SY

Il quadro SY è finalizzato ad evidenziare le compensazioni effettuate, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, dal sostituto d'imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Il quadro SY non deve essere compilato:
- dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 così come modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'Irpef nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Nel **rigo SY1** deve essere indicato l'importo totale dei crediti d'imposta utilizzati nel 2000 a scomputo dei versamenti di ritenute, evidenziati nel rigo ST28.

Nei **righi** da **SY2** a **SY31**, per ciascuno degli enti indicati, per l'ammontare di propria competenza, deve essere riportato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito derivante dal mod.770/2000 che si è chiesto di utilizzare in compensazione, analiticamente esposto nei righi da SY2 a SY26, colonna 5, e complessivamente indicato nel rigo ST33 del medesimo modello;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito, indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione, mediante il Mod. F24, complessivamente evidenziato nel rigo ST26;
- nella colonna 3, l'importo complessivamente evidenziato nel ST27 e ST29. Ovviamente, l'importo evidenziato nel rigo ST29 deve essere esposto nella colonna 3 del rigo SY2;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivamente evidenziato nei righi ST30 e ST31. Ovviamente, l'importo evidenziato nel rigo ST30 deve essere esposto nella colonna 4 del rigo SY2;
- nella **colonna 5**, l'importo complessivamente riportato nel rigo ST32;
- nella **colonna 6**, l'importo complessivamente riportato nel rigo ST33.

APPENDICE

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA SB - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse e comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b)*, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142
51) Condomini

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa

2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione

3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa

5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa

6) Periodo normale d'imposta

Modello 770

TABELLA SD - QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE
a) QUALIFICA ASSICURATIVA (punto 9 del quadro SA)	
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
W	Apprendista qualificato operaio (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)
R	Apprendista qualificato impiegato (Art. 21. commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)
Q	Quadro
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per collaudi
N	Assistente di volo
P	Giornalista professionista o praticante iscritto all'INPGI
b) TEMPO PIENO / TEMPO PARZIALE (punto 10 del quadro SA)	
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale
L	Tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali
N	Tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali
R	Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali
c) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO (punto 11 del quadro SA)	
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	Stagionale
d) CATEGORIE PARTICOLARI (punto 12 del quadro SA)	
A	Pensionati
B	Pensionati da casellario pensionistico
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati
D	Insegnanti e presidi di scuola media
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
F	Graduati e truppa
G	Sottufficiali
H	Ufficiali
K	Magistrati
L	Dipendenti all'estero (art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir)
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47. comma 1, lett. b), del Tuir)
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)
Q	Ministri del culto (art. 47) comma 1. lett. d), del Tuir)
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)
T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47. comma 1, lett. h), del Tuir)
V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47 comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47. comma 1, lett. i), del Tuir)
Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
Z	Eredi
e) ULTERIORI CATEGORIE (punto 13 del quadro SA)	
A	Percipienti borse lavoro
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
G	Collaboratori familiari di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non arigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, veturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccoa pesca marittima e delle acque interne
Z	Altri

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO E TIPO DI REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE
a) CAUSA CONGUAGLIO	
1	Scissione
2	Conferimento o cessione a titolo oneroso
3	Compensi corrisposti da terzi (art. 47, co 1, lett. b), del Tuir)
4	Indennità erogate dall'INAIL
5	Indennità erogate dall'INPS
6	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)
7	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
9	Altro

CODICE	DESCRIZIONE
b) TIPO DI REDDITO	
1	Reddito compreso nel punto 23 del quadro SA
2	Reddito compreso nel punto 24 del quadro SA

TABELLA SF - TITOLO EMOLUMENTI ARRETRATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Legge sopravvenuta	4	Atti amministrativi sopravvenuti
2	Contratti collettivi sopravvenuti	5	Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
3	Sentenze sopravvenute	6	Se concorrono due o più dei codici precedenti

Modello 770

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	265
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

88

TABELLA SH - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

TABELLA SL - CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/2000

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/2000 del coniuge dichiarante
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (dichiarante)	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/2000 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/2000 del coniuge dichiarante
04	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (coniuge dichiarante)	13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/2000 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/2000 del dichiarante	14	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/2000 del coniuge dichiarante
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/2000 del coniuge dichiarante	15	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/2000 del dichiarante
07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/2000 del dichiarante	16	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/2000 del coniuge dichiarante
08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/2000 del coniuge dichiarante	17	Errata o incompleta compilazione dei dati del rappresentante o tutore
09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/2000 del dichiarante		

100

AGENZIA DELLE ENTRATE

Dichiarazione per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi relativi al 2000

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili"
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

SX1

Codice fiscale (*) 155

Tipo di dichiarazione Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di Euro | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

PERSONE FISICHE
Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Sesso (barrare la casella) M F | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale | Data della variazione (mese, anno) | Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale (mese, anno) | Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) (mese, anno) | Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Stato (tab. SA) | Natura giuridica (tab. SB) | Situazione (tab. SC) | Telefono (prefisso, numero)

Riservato ai soggetti ONLUS | ONLUS | Settore di attività

Riservato alle Amministrazioni dello Stato | Codice fiscale del dicastero di appartenenza

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale | Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

SEZIONE I - Quadri della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che il proprio Mod. 770/2001 è costituito dai seguenti quadri (barrare la relativa casella):

SA SB SC SD SE SF
SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SY

SEZIONE II - Trasmissione parziale

Il sottoscritto dichiara inoltre che con il presente modello base vengono trasmessi solo i quadri di seguito elencati (barrare la relativa casella):

SA SB SC SD SE SF
SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SY

SEZIONE III - Trasmissione differita

Il sottoscritto dichiara altresì che il quadro SO sarà oggetto di trasmissione differita (barrare la casella):

SEZIONE IV - Firme | IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO | IL DICHIARANTE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Data di presentazione della dichiarazione (giorno, mese, anno)

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SX2

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Mod. N.

SA1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI E/O ASSICURATI

DATI IDENTIFICATIVI

Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3

Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7 | Cittadinanza 8 | Qualifica (vedere istruzioni) 9 10 11 12 13

Comune del domicilio fiscale 14 | Provincia (sigla) 15

Via e numero civico 16 | Codice comune 17

DATI FISCALI

Data inizio 18 giorno mese | Data fine 19 giorno mese | L. 388/2000, art. 7 20 | Num. GG maritimi 21 | Num. GG detrazioni 22 | Redditi per i quali è possibile fruire delle detrazioni di lavoro dipendente 23 | Redditi per i quali non è possibile fruire delle detrazioni di lavoro dipendente 24 | Redditi per lavori socialmente utili (regime agevolato) 25

Totale detrazioni 26 | Detraz. coniuge a carico 27 | Detraz. familiari a carico 28 | Detraz. lavoro dipendente 29 | Ulteriore detrazione 30 | Detrazione per oneri 31

SA2

Ritenute 32 | Ritenute sospese 33 | Addizionale regionale 34 | Addizionale regionale sospesa 35 | Addizionale comunale 36 | Addizionale comunale sospesa 37

Importo contributo straordinario per l'Europa restituito 38 | Importo contributo straordinario per l'Europa da restituire 39 | Irpef da trattenere 40 | Irpef da versare a cura del dipendente 41 | Totale oneri detraibili 42 | Totale oneri deducibili 43

44

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Codice fiscale 45 | Causa 46 47 | Imponibile conguagliato 48 | Ritenute 49 | Ritenute sospese 50

Addizionale regionale 51 | Addizionale regionale sospesa 52 | Addizionale comunale 53 | Addizionale comunale sospesa 54

Codice fiscale 55 | Causa 56 57 | Imponibile conguagliato 58 | Ritenute 59 | Ritenute sospese 60

Addizionale regionale 61 | Addizionale regionale sospesa 62 | Addizionale comunale 63 | Addizionale comunale sospesa 64

Codice fiscale 65 | Causa 66 67 | Imponibile conguagliato 68 | Ritenute 69 | Ritenute sospese 70

Addizionale regionale 71 | Addizionale regionale sospesa 72 | Addizionale comunale 73 | Addizionale comunale sospesa 74

ARRETRATI RELATIVI ANNI PRECEDENTI

Compensi per i quali è possibile fruire delle detrazioni 75 | Compensi per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 76 | Detrazioni 77 | Ritenute 78 | Ritenute sospese 79 | Titolo 80 | Anno 81 | 82

SA1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

83 Codice fiscale del percipiente e/o assicurato (*)

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS E INPDAI

SEZIONE 1

ASSICURAZ. COPERTE

Ente 84 | Matricola azienda 85 | Prov. lav. 86 | IVS 87 | DS 88 | ALTRE 89 | FG 90 | Competenze correnti 91 | Altre competenze 92

Settimane retrib. 93 | Giorni retrib. 94 | MESI RETRIBUITI NELL'ANNO: Tutti 95; Tutti con esclusione di 96: G F M A M G L A S O N D | CONTRATTO: Codice 97, Tipo 98 | Livello inquadramento 99 | Data cessazione 100

Tipo rapporto 101 | Trasf. rapporto 102 | Settimane utili 103 | Accantonamento T.F.R. spettante 104 | COORD. ASSEGNI FAMILIARI: Tabella 105, Num. Fam. 106, Classe 107

SEZIONE 2

RETRIBUZIONI PARTICOLARI

Tipo	Data inizio	Data fine	Retribuzione	Sett.retrib.	GG.retrib.	GG.util.	GG.non retrib.	Retribuzione pensionabile
108	109	110	111	112	113	114	115	116
117	118	119	120	121	122	123	124	125
126	127	128	129	130	131	132	133	134
135	136	137	138	139	140	141	142	143

SEZIONE 3

Tot.annuo settim.a retr.ridotta 144 | Retribuzioni ridotte 145 | Differenza retribuzioni da accreditare per CIG 146 | MALATTIA E/O INFORTUNI: Sett. 1 147, Sett. 2 148 | MATERNITA' L. 1204/71: Sett. 1 149, Sett. 2 150 | MATERNITA' L. 53/2000: Sett. 1 151, Sett. 2 152

L.88/87: Sett. 1 153, Sett. 2 154 | CIG: Sett. 1 155, Sett. 2 156 | Donat. sangue L.107/90 157

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP

SA2

Codice fiscale Amm.ne 158 | Data cessazione rapporto 159 | Causa cessazione 160 | Data inizio 161 | Data fine 162 | Maggiorazioni 163 164 165 166

Gestioni assicurative 167 168 169 170 | Tipo impiego 171 | Tipo servizio 172 | Cassa/Comp 173 | Giorni utili 174 | Retribuzioni fisse e continuative 175 | Retribuzioni accessorie 176 | Retribuzioni di base per il 18% 177

Retribuzioni ai fini TFS 178 | Retribuzioni ai fini TFR 179 | Premio di produzione 180 | Maggiorazione base pensionabile 181 | Indennità non annualizzabili 182 | D.lgs. 165/97, art. 4 183

Codice fiscale Amm.ne 184 | Data cessazione rapporto 185 | Causa cessazione 186 | Data inizio 187 | Data fine 188 | Maggiorazioni 189 190 191 192

Gestioni assicurative 193 194 195 196 | Tipo impiego 197 | Tipo servizio 198 | Cassa/Comp 199 | Giorni utili 200 | Retribuzioni fisse e continuative 201 | Retribuzioni accessorie 202 | Retribuzioni di base per il 18% 203

Retribuzioni ai fini TFS 204 | Retribuzioni ai fini TFR 205 | Premio di produzione 206 | Maggiorazione base pensionabile 207 | Indennità non annualizzabili 208 | D.lgs. 165/97, art. 4 209

Codice fiscale Amm.ne 210 | Data cessazione rapporto 211 | Causa cessazione 212 | Data inizio 213 | Data fine 214 | Maggiorazioni 215 216 217 218

Gestioni assicurative 219 220 221 222 | Tipo impiego 223 | Tipo servizio 224 | Cassa/Comp 225 | Giorni utili 226 | Retribuzioni fisse e continuative 227 | Retribuzioni accessorie 228 | Retribuzioni di base per il 18% 229

Retribuzioni ai fini TFS 230 | Retribuzioni ai fini TFR 231 | Premio di produzione 232 | Maggiorazione base pensionabile 233 | Indennità non annualizzabili 234 | D.lgs. 165/97, art. 4 235

DATI ASSICURATIVI INAIL

Posizione assicurativa terr. 236 | Data inizio 237 | Data fine 238 | Codice comune 239 | Personale viaggiante 240

Posizione assicurativa terr. 241 | Data inizio 242 | Data fine 243 | Codice comune 244 | Personale viaggiante 245

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SA2

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SB

Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente ed equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale

Mod N.

SB1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SB2

Codice fiscale 1 — Cognome 2 — Nome 3

Sesso (M o F) 4 — Data di nascita 5 giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita 6 — Prov. nasc. (sigla) 7

Comune del domicilio fiscale 8 — Provincia (sigla) 9 — Via e numero civico 10

Data di inizio rapporto di lavoro 11 giorno mese anno — Data di cessazione rapporto di lavoro 12 giorno mese anno — Periodo di commisuraz. 13 anni mesi — Periodo convenzionale 14 anni mesi — Tempo parziale 15 anni mesi 16 % — Quota eccedente 17

TFR O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 2000: Mese 18 — Titolo 19 — Abbattimento 20 % — Ammontare netto 21

ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 2000: Mese 22 — Titolo 23 — Abbattimento 24 — Ammontare netto 25

Contributi obbligatori a carico del lavoratore 26

ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1999: T.F.R. o indennità equipollente 27 — Altre indennità 28

Totale indennità (21+25-26+27+28) 29 — Totale riduzioni 30 — Reddito di riferimento 31 — Aliquota 32

ART. 4, 3° COMMA L. 482/1985: Retribuz. media biennio preced. 33 — Aliquota 34

Imponibile T.F.R. 35 — Imponibile altre indennità 36 — Imponibile dell'anno 37 — Totale reddito imponibile 38

Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1999 39 — Imposta dovuta 40 — Ritenute fiscali operate in eccedenza 41 — [illegible] 42 — Ritenute sospese 43

ART. 2122 CODICE CIVILE: Tipo 44 — Quota spettante 45 — Indennità spettante 46 — Codice fiscale del dipendente deceduto 47

SB3

1 — 2 — 3

4 — 5 — 6 — 7

8 — 9 — 10

11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17

18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26

27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32

33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38

39 — 40 — 41 — 42 — 43

44 — 45 — 46 — 47

SB1

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SB2

Codice fiscale (*) Mod N (*) 155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SC2

144

770 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SD
Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2000

Mod N.

SD1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI SOGGETTI ASSISTITI

Codice fiscale 1 — Cognome 2 — Nome 3

Sesso (M o F) 4 — Data di nascita 5 giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita 6 — Prov. nasc. (sigla) 7 — Causale 8

SD2

Assistenza 2000

SALDO IRPEF 1999
Mese 9 — Importo rimborsato 10 — Imposta trattenuta 11 — Interessi per incapienza e rettifica 12 — Interessi per rateizzazione 13

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2000
Imposta trattenuta 14 — Interessi per incapienza e rettifica 15 — Interessi per rateizzazione 16 — Importo rimborsato a seguito di rettifica 17

ADDIZIONALE REGIONALE 1999 DICHIARANTE
Importo rimborsato 18 — Importo trattenuto 19 — Interessi per incapienza e rettifica 20 — Interessi per rateizzazione 21 — Codice regione 22

ADDIZIONALE REGIONALE 1999 CONIUGE DICHIARANTE
Importo rimborsato 23 — Importo trattenuto 24 — Interessi per incapienza e rettifica 25 — Interessi per rateizzazione 26 — Codice regione 27

ADDIZIONALE COMUNALE 1999 DICHIARANTE
Importo rimborsato 28 — Importo trattenuto 29 — Interessi per incapienza e rettifica 30 — Interessi per rateizzazione 31 — Codice regione 32

ADDIZIONALE COMUNALE 1999 CONIUGE DICHIARANTE
Importo rimborsato 33 — Importo trattenuto 34 — Interessi per incapienza e rettifica 35 — Interessi per rateizzazione 36 — Codice regione 37

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA
Imposta trattenuta 38 — Interessi per incapienza e rettifica 39 — Interessi per rateizzazione 40 — Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione 41

Tipo conguaglio 42 — Rettificativo 43 — Integrativo 44 — Mod. 730/2000 45

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2000
Mese 46 — Imposta trattenuta 47 — Interessi per incapienza e rettifica 48 — Importo rimborsato a seguito di rettifica 49 — Esito 50

Rettifiche

Mese 51 — Imposta trattenuta saldo irpef 1999 52 — Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2000 53 — Importo trattenuto addizionale regionale 1999 dichiarante 54 — Importo trattenuto addizionale regionale 1999 coniuge 55

Importo trattenuto addizionale comunale 1999 dichiarante 56 — Importo trattenuto addizionale comunale 1999 coniuge 57 — Imposta trattenuta acconto tassazione separata 58 — SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2000: Mese 59 — Imposta trattenuta 60

Conguagli non effettuati o non completati

SALDO IRPEF 1999
Esito 61 — Importo non rimborsato 62 — Importo non trattenuto 63

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2000
Importo non rimborsato 64 — Importo non trattenuto 65

ADDIZIONALE REGIONALE 1999 DICHIARANTE
Importo non rimborsato 66 — Importo non trattenuto 67

ADDIZIONALE REGIONALE 1999 CONIUGE
Importo non rimborsato 68 — Importo non trattenuto 69

ADDIZIONALE COMUNALE 1999 DICHIARANTE
Importo non rimborsato 70 — Importo non trattenuto 71

ADDIZIONALE COMUNALE 1999 CONIUGE
Importo non rimborsato 72 — Importo non trattenuto 73

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA
Importo non rimborsato 74 — Importo non trattenuto 75

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2000
Importo non rimborsato 76 — Importo non trattenuto 77

Dati del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F. 78 — Numero di iscrizione all'albo 79 — Data ricezione Mod. 730-4 80 2000 — Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo 81 2000

SD1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI SOGGETTI ASSISTITI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

SD2

Codice fiscale (*) Mod N. (*) 155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

SE2

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SF2

144

770 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SG

Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

Mod. N.

SG1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

SG2
Codice fiscale 1 — Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 — Sesso (M o F) 4 — Data di nascita 5 giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita 6 — Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 — Provincia 9 (sigla) — Via e numero civico 10
Causale 11 — Somme corrisposte 12 — Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate 13 — Aliquota 14 — Ritenute operate 15

SG3

SG4

SG5

SG6

SG7

SG1

144

7 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SH

Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

SH1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

PROSPETTO A Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e derivanti da altri depositi e conti correnti

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH2			%	
SH3			%	
SH4			%	
SH5			%	
SH6			%	

PROSPETTO B Premi e vincite

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH7			%	
SH8			%	
SH9			%	
SH10			%	
SH11			%	

PROSPETTO C Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

	Importo complessivo	Proventi soggetti a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH12			%	
SH13			%	
SH14			%	
SH15			%	
SH16			%	
SH17			%	

PROSPETTO D Redditi di capitale corrisposti a non residenti

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH18			%	
SH19			%	
SH20			%	
SH21			%	

PROSPETTO E Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH22			%	
SH23			%	
SH24			%	
SH25			%	

PROSPETTO F Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

SH26 Ammontare dei proventi imponibili

SH27 Ritenute operate

PROSPETTO G Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

SH28 Ammontare dei proventi imponibili

SH29 Prelievo operato

SH1

144

70
2001
AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SI

Utili pagati nell'anno 2000

Mod. N.

	SI1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	1
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2000 IN QUALITA' DI EMITTENTE	SI2	1 Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998	2 Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998
UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 2000	SI3	1 Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998	2 Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998

		Utili pagati nel 2000	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate
UTILI DELIBERATI FINO AL 30/6/1998	SI4	1	2 , %	3	4
	SI5		, %		
	SI6		, %		
	SI7		, %		
	SI8		, %		
	SI9		, %		
	SI10		non assoggettati		
	SI11	Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 2000	1	meno recuperi	2
	SI12	Utili da corrispondere al 31/12/2000			1
UTILI DELIBERATI DAL 1/7/1998	SI13	1	2 , %	3	4
	SI14		, %		
	SI15		, %		
	SI16		, %		
	SI17		, %		

SI1

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SK

Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti

Mod N.

SK1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

SK2 TIPO COMUNICAZIONE

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE

SK3
- Codice fiscale 1
- Denominazione 2
- Comune del domicilio fiscale 3
- Prov. (sigla) 4
- Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

SK4
- Codice ABI 1
- Cod. id. internazionale BIC/SWIFT 2
- Codice fiscale 3
- Denominazione 4
- Cod. Stato estero 5
- Comune, via e numero civico 6
- Telefono - prefisso 7
- numero 8

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK5

DATI DEL PERCIPIENTE
- Codice fiscale 1
- Cognome ovvero Denominazione 2
- Nome (solo per le persone fisiche) 3
- Sesso (M o F) 4
- Data di nascita 5 giorno mese anno
- Comune (o Stato estero) di nascita 6
- Prov. nasc. (sigla) 7
- Comune del domicilio fiscale 8
- Prov. (sigla) 9
- Via e numero civico 10
- Codice stato estero 11
- Codice di identificazione fiscale estero 12
- Tipo oggetto 13
- Tipo partec. 14
- Monte Titoli 15
- Numero azioni o quote 16
- Percentuale contitolarità 17
- Dividendo unitario 18
- Dividendo complessivo 19
- Aliquota 20
- Ritenute 21
- Imposta sostitutiva 22

AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA
- Pieno 58,73% 23
- Limitato 58,73% 24
- 9/16 25
- 25% 26
- Non spettante 27

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA
- Codice fiscale 28
- Cognome ovvero Denominazione 29
- Nome (solo per le persone fisiche) 30
- Sesso (M o F) 31
- Data di nascita 32 giorno mese anno
- Comune (o Stato estero) di nascita 33
- Prov. nasc. (sigla) 34
- Comune del domicilio fiscale 35
- Provincia (sigla) 36
- Via e numero civico 37
- Cod. Stato estero 38

SK1

144

770 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SL

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti

Mod. N

SL1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL2

Codice fiscale 1 | Cognome ovvero Denominazione 2

Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7

Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10

Codice Stato estero 11 | Codice di identificazione fiscale estero 12

Denominazione del fondo 13 | Somme soggette a ritenuta 14 | Aliquota 15 | Ritenute operate 16

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA

Codice fiscale 17 | Cognome ovvero Denominazione 18

Nome (solo per le persone fisiche) 19 | Sesso (M o F) 20 | Data di nascita 21 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 22 | Prov. nasc. (sigla) 23

Comune del domicilio fiscale 24 | Provincia 25 (sigla) | Via e numero civico 26 | Codice Stato estero 27

SL3

1 | 2

3 | 4 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10

11 | 12

13 | 14 | 15 | 16

17 | 18

19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27

SL1

Codice fiscale (*) Mod N (*) 155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su modelli meccanografici a strisce continue.

SL2

144

70 2001
AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'Irpeg

Mod. N.

SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

	Denominazione del fondo	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	1	2	3	4
SM2			, %	
SM3			, %	
SM4			, %	
SM5			, %	
SM6			, %	
SM7			, %	
SM8			, %	
SM9			, %	
SM10			, %	
SM11			, %	
SM12			, %	
SM13			, %	
SM14			, %	
SM15			, %	
SM16			, %	
SM17			, %	
SM18			, %	
SM19			, %	
SM20			, %	
SM21			, %	
SM22			, %	
SM23			, %	
SM24			, %	
SM25			, %	

SM1

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SO

Comunicazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Mod. N.

SO1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

SO2
Codice ABI 1 · Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2 · Codice fiscale 3
Denominazione 4 · Cod. Stato estero 5
Comune, via e numero civico 6 · Telefono - prefisso 7 · numero 8

ELENCO DEI SOGGETTI

SO3

DATI DEL SOGGETTO

Codice fiscale 1 · Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 · Sesso (M o F) 4 · Data di nascita 5 giorno mese anno · Comune (o Stato estero) di nascita 6 · Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 · Provincia 9 (sigla) · Via e numero civico 10
Cod. Stato estero 11 · Codice di identificazione fiscale estero 12

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Causale 13 · Oggetto 14 · Data 15 giorno mese · Ammontare 16 · Quantità 17 · Numero intestatari 18 · Percentuale 19 · Codice fiscale cointestatario 20

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA

Codice fiscale 21 · Cognome ovvero Denominazione 22
Nome (solo per le persone fisiche) 23 · Sesso (M o F) 24 · Data di nascita 25 giorno mese anno · Comune (o Stato estero) di nascita 26 · Prov. nasc. (sigla) 27
Comune del domicilio fiscale 28 · Provincia 29 (sigla) · Via e numero civico 30 · Cod. Stato estero 31

SO4
1 · 2
3 · 4 · 5 · 6 · 7
8 · 9 · 10
11 · 12
13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
21 · 22
23 · 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

SO1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

SO2

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SP

Titoli atipici

Mod. N.

SP1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

PROSPETTO A
Rimborso di titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici

	Denominazione	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SP2	1	2	3 , %	4
SP3			, %	
SP4			, %	
SP5			, %	
SP6			, %	

PROSPETTO B
Riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati

	Denominazione	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SP7	1	2	3 , %	4
SP8			, %	
SP9			, %	
SP10			, %	
SP11			, %	

PROSPETTO C
Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo

SP12 Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 2000

SP13 Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 2000

SP14 Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 2000 (SP12 – SP13)

SP15 Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1999

SP16 Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1999

SP17 Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai righi SP15 e SP16 rimborsati nel corso del 2000

SP18 Somma algebrica di cui ai precedenti righi SP15, SP16 e SP17 (SP15 + SP16 - SP17)

SP19 Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP14 e la somma algebrica di cui al rigo SP18 (da indicare con il segno – se la differenza è negativa)

SP20 Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2000

SP21 Ammontare assoggettabile (SP19 – SP20) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 2001

SP22 Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2001 (SP19 + SP20 se SP19 è negativo ovvero SP20 – SP19 se SP19 è positivo)

Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512

		Numero	Valore
SP23	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1999 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data	1	2
SP24	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2000 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		

SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE

SP25 Codice fiscale 1 — Denominazione 2

Comune del domicilio fiscale 3 — Provincia (sigla) 4 — Via e numero civico 5

SP1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE

SQ44

Codice fiscale 1	Denominazione 2		
Comune del domicilio fiscale 3	**Provincia (sigla) 4**	**Via e numero civico 5**	

RIEPILOGO DEL CONTO UNICO

		1 Accrediti per operazioni del mese	2 Accrediti per imposta sostitutiva su dividendi	3 Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	4 Versamenti in eccesso effettuati	5 Totale addebiti per operazioni del mese
		Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	**Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)**	**Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti – Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%**	**Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti – Altre imposte sostitutive**	**Totale somme versate nel mese successivo**
SQ45	GEN	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ46	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ47	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ48	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ49	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ50	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ51	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ52	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ53	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ54	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ55	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ56	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10

SQ57 SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO 1 barrare la casella se il rimborso è stato chiesto in Euro 2

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SQ2

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SR2

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SS

DATI RIASSUNTIVI

DATI RIASSUNTIVI

QUADRO SA — SS1

1 Numero dipendenti	2 Numero assimilati	3 Redditi per i quali è possibile fruire di detrazioni di lavoro dipendente	4 Redditi per i quali non è possibile fruire di detrazioni di lavoro dipendente	5 Redditi per lavori socialmente utili
6 Totale detrazioni	7 Ritenute	8 Ritenute sospese	9 Addizionale regionale	10 Addizionale regionale sospesa
11 Addizionale regionale 2000 da trattenere nel 2001	12 Addizionale regionale 1999 trattenuta nel 2000	13 Addizionale comunale	14 Addizionale comunale sospesa	15 Addizionale comunale 2000 da trattenere nel 2001
16 Addizionale comunale 1999 trattenuta nel 2000	17 Importo contributo straordinario per l'Europa restituito	18 Importo contributo straordinario per l'Europa da restituire	19 Irpef da trattenere	20 Irpef da versare a cura del dipendente
21 Ritenute operate da altri soggetti	22 Ritenute sospese da altri soggetti	23 Addizionale regionale trattenuta da altri soggetti	24 Addizionale regionale sospesa da altri soggetti	25 Addizionale comunale trattenuta da altri soggetti
26 Addizionale comunale sospesa da altri soggetti	27 Media base occupazionale (L. 388/2000, art. 7)	28 Credito d'imposta spettante (L. 388/2000, art. 7)	29 Compensi arretrati per i quali è possibile fruire di detrazioni	30 Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire di detrazioni
31 Detrazioni arretrati anni precedenti	32 Ritenute arretrati anni precedenti	33 Ritenute sospese arretrati anni precedenti	34 Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPS	35 Totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali ed assistenziali INPS
36 Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPDAI	37 Totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali ed assistenziali INPDAI	38 Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPDAP	39 Numero righi contenenti dati assicurativi INAIL	

QUADRO SB — SS2

1 Numero percipienti	2 T.F.R. corrisposto nel 2000	3 Altre indennità corrisposte nel 2000	4 Contributi obbligatori a carico lav. dipendenti	5 T.F.R. erogato dal 1974 al 1999
6 Altre indennità erogate dal 1974 al 1999	7 Imponibile dell'anno	8 Totale reddito imponibile	9 Ritenute	10 Ritenute sospese

QUADRO SC — SS3

1 Numero percipienti	2 Ammontare lordo del compenso corrisposto	3 Somme non soggette a ritenuta	4 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	5 Imponibile
6 Ritenute	7 Ritenute sospese	8 Addizionale regionale	9 Addizionale regionale sospesa	10 Numero righi contenenti dati assicurativi INAIL

QUADRO SD — SS4

1 Numero assistiti dal datore di lavoro	2 Numero assistiti dai C.A.F.	3 Rimborso IRPEF e acconto tassazione separata	4 Rimborso addizionale regionale	5 Rimborso addizionale comunale
6 Imposta saldo IRPEF 1999	7 Interessi per incapienza e rettifica saldo IRPEF 1999	8 Interessi per rateizzazione saldo IRPEF 1999	9 Imposta 1° acconto IRPEF 2000	10 Interessi per incapienza e rettifica 1° acconto IRPEF 2000
11 Interessi per rateizzazione 1° acconto IRPEF 2000	12 Importo trattenuto addizionale regionale 1999	13 Interessi per incapienza e rettifica addizionale regionale 1999	14 Interessi per rateizzazione addizionale regionale 1999	15 Importo trattenuto addizionale comunale 1999
16 Interessi per incapienza e rettifica addizionale comunale 1999	17 Interessi per rateizzazione addizionale comunale 1999	18 Acconto tassazione separata	19 Interessi per incapienza e rettifica acconto tassazione separata	20 Interessi per rateizzazione acconto tassazione separata
21 Imposta 2° acconto IRPEF 2000	22 Interessi per incapienza e rettifica 2° acconto IRPEF 2000	23 Compensi per assistenza fiscale 2000		

SS1

Codice fiscale (*)

155

DATI RIASSUNTIVI

QUADRO SE

SS5

1 Numero percipienti	2 Ammontare lordo corrisposto	3 Spese anticipate	4 Quota provvigioni	5 Imponibile
6 Ritenute	7 Ritenute sospese			

QUADRO SF

SS6

1 Numero percipienti	2 Ammontare lordo corrisposto	3 Somme corrisposte non soggette a ritenuta	4 Ritenute	5 Ritenute sospese

QUADRO SG

SS7

Titolo d'acconto	1 Numero percipienti	2 Somme corrisposte	3 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	4 Ritenute operate
Titolo d'imposta	5 Ammontare complessivo	6 Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate	7 Ritenute operate	

QUADRO SH

SS8

1 Somme soggette a ritenuta (Prosp. A)	2 Ritenute operate (Prosp. A)	3 Somme soggette a ritenuta (Prosp. B)	4 Ritenute operate (Prosp. B)	5 Proventi soggetti a ritenuta (Prosp. C)
6 Ritenute operate (Prosp. C)	7 Somme soggette a ritenuta (Prosp. D)	8 Ritenute operate (Prosp. D)	9 Somme soggette a ritenuta (Prosp. E)	10 Ritenute operate (Prosp. E)
11 Ammontare proventi imponibili (Prosp. F)	12 Ritenute operate (Prosp. F)	13 Ammontare proventi imponibili (Prosp. G)	14 Prelievo operato (Prosp. G)	

QUADRO SI

SS9

1 Utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 2000	2 Ritenute effettuate sugli utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 2000	3 Maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 2000 deliberati fino al 30/6/98	4 Recuperi su maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 2000 deliberati fino al 30/6/98	5 Utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 2000
6 Ritenute effettuate sugli utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 2000				

QUADRO SK

SS10

1 Numero percipienti	2 Totale dividendo complessivo	3 Totale ritenute

QUADRO SL

SS11

1 Numero percipienti	2 Somme soggette a ritenuta	3 Ritenute operate

QUADRO SM

SS12

1 Somme soggette a ritenuta	2 Ritenute operate

QUADRO SP

SS13

1 Somme soggette a ritenuta (Prosp. A)	2 Ritenute operate (Prosp. A)	3 Somme soggette a ritenuta (Prosp. B)	4 Ritenute operate (Prosp. B)

QUADRO SR

SS14

1 Numero percipienti	2 Indennità di esproprio e risarcimento del danno	3 Ritenute operate su indennità di esproprio e risarcimento danno	4 Altre indennità e interessi	5 Ritenute operate su altre indennità e interessi

TOTALE SOGGETTI

SS15

1 Numero soggetti

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SS2

Codice fiscale (*) Mod. N (*) 155

Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

ST14

ST15

ST16

Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

ST17 Periodo di riferimento (mese, anno) — Ammontare plusvalenze e altri proventi — Imposta sostitutiva applicata — Imposta non versata per versamenti in eccesso e per restituzioni — Imposta non versata per crediti di imposta

Totale importo versato — Interessi versati — Note — Eventi eccezionali — Versamento in Euro — Codice tributo o capitolo — Articolo — T/F — Data di versamento (giorno, mese, anno)

ST18

ST19

ST20

ST21

Conguaglio effettuato dai datori di lavoro e restituzioni ex D.L. 268/2000

Importo

ST22 Eccedenza di ritenute e di addizionale regionale di fine anno 1999

ST23 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2000

Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

ST24 Credito ex D.L. 357/94 — Credito ex L. 85/95 — Credito ex L. 662/96 — Credito ex L. 30/97 — Credito ex L. 266/97

Credito ex D.L. 324/97 — Credito ex L. 449/97 — Credito ex L. 30/98 — Credito ex L. 73/98 — Altri crediti di imposta

Riepilogo delle compensazioni

ST25 Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999

ST26 Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 utilizzato nel Mod.F24

ST27 Versamenti 2000 in eccesso e restituzioni risultanti nella presente dichiarazione

ST28 Crediti d'imposta utilizzati per i versamenti relativi alla presente dichiarazione

ST29 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nella dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98, utilizzati nella presente dichiarazione — Indicare il periodo di imposta se non coincidente con l'anno solare: dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)

ST30 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nella presente dichiarazione, utilizzati nella dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98 — Indicare il periodo di imposta se non coincidente con l'anno solare: dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)

ST31 Ammontare utilizzato nella presente dichiarazione

ST32 Credito da utilizzare in compensazione

ST33 Importo di cui si chiede il rimborso — Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro

Regioni a statuto speciale

ST34 VA — SA — SI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

ST2

144

CODICE FISCALE

QUADRO SU

Importi trattenuti e versamenti per assistenza fiscale prestata nel 2000

Mod. N.

SU1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

Importi trattenuti e relativi versamenti

Rigo	1 Periodo di riferimento (mese / anno)	2 Importo trattenuto	3 Interessi trattenuti	4 Importo non versato per versamenti in eccesso e per restituzioni	5 Importo non versato per crediti di imposta	6 Importo versato
SU2	/ 2000					
SU3	/ 2000					
SU4	/ 2000					
SU5	/ 2000					
SU6	/ 2000					
SU7	/ 2000					
SU8	/ 2000					
SU9	/ 2000					
SU10	/ 2000					
SU11	/ 2000					
SU12	/ 2000					
SU13	/ 2000					

Rigo	7 Interessi versati a carico del datore di lavoro	8 Interessi versati a carico del soggetto assistito	9 Note	10 Eventi eccezionali	11 Versam. in Euro	12 Codice tributo	13 Codice regione	14 Data di versamento (giorno / mese / anno)
SU2								
SU3								
SU4								
SU5								
SU6								
SU7								
SU8								
SU9								
SU10								
SU11								
SU12								
SU13								

SU1

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SV

Elenco dei soggetti per i quali si presenta la dichiarazione in qualità di successore

Mod. N.

ELENCO DEI SOGGETTI

SV1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI SOGGETTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SV2

144

70 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO SY

Prospetto relativo all'utilizzo dei crediti

SY1 Credito d'imposta utilizzati nel 2000 [1]

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI CREDITI

		Riporto 1999		Versamenti 2000 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ente percettore del minor versamento	Residuo 2000	
		Totale riporto	Riporto utilizzato in F24			Riporto	Rimborso
Erario	SY2	1	2	3	4	5	6
Abruzzo	SY3						
Basilicata	SY4						
Prov.aut.Bolzano Add.reg.	SY5						
Calabria	SY6						
Campania	SY7						
Emilia Romagna	SY8						
Friuli Venezia Giulia	SY9						
Lazio	SY10						
Liguria	SY11						
Lombardia	SY12						
Marche	SY13						
Molise	SY14						
Piemonte	SY15						
Puglia	SY16						
Sardegna	SY17						
Sicilia	SY18						
Toscana	SY19						
Prov.aut.Trento Add.reg.	SY20						
Umbria	SY21						
Valle D'Aosta	SY22						
Veneto	SY23						
Sardegna R.S.S.	SY24						
Sicilia R.S.S.	SY25						
Valle D'Aosta R.S.S.	SY26						
Addizionale comunale	SY27						
Prov.aut.Bolzano Add.com.	SY28						
Friuli Venezia Giulia Add.com.	SY29						
Prov.aut.Trento Add.com.	SY30						
Valle D'Aosta Add.com.	SY31						
Totali	SY32						

SY1

01A1475

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651340/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.